Redatto ai sensi del

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii.

Questo documento è di proprietà di

Naturalmente Rattenuti s.r.l.

Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata dalla Società medesima.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

INDICE

0. PREMESSA 5
1. DEFINIZIONI 6
2. IL D. LGS. 231/01 7
2.1. I reati da cui discende la responsabilità amministrativa dell'Ente. 11
2.2. Due Diligence - responsabilità d'impresa e verifica della reputazione. 25
2.3. I soggetti destinatari e novità normative. 28
2.4. L'esimente di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001. 29
2.5. Le vicende modificative dell'Ente. 29
2.6. Reati commessi all'estero. 30
2.7. Specificità del presente Modello. 30
2.8. Descrizione aziendale 31
2.8.1 Informazioni statutarie, composizione e cariche sociali 31
2.8.2 Oggetto di attività 31
2.8.3 Struttura aziendale 32
2.8.4 Organizzazione aziendale 33
2.8.5 Dimensioni: 33
2.8.6 Struttura aziendale: 33
2.8.7 Settori e territorio in cui opera l'organizzazione: 34
2.8.8 Natura, entità e complessità delle attività ed operazioni svolte dall'organizzazione 34
2.8.9 Organizzazioni controllate e controllanti su cui si esercita un controllo e viceversa 34
2.8.10 Soci in affari 35
2.8.11 Natura ed entità delle interazioni con pubblici ufficiali 35
2.8.12 Obblighi ed adempimenti di legge normativi contrattuali e professionali applicabili 35
2.9. Analisi delle attività fonte di potenziali reati 35
2.10. In relazione alla prevenzione dei reati colposi. 37
2.11. Aspetti tecnici e procedurali seguiti per la redazione del presente Modello. 41
2.12. In relazione al trattamento dei dati personali. 44
3. PROCESSO DI RISK MANAGEMENT 44
3.1. Attività istituzionali. 47

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

3.2. Ordinarie attività aziendali. 48
3.3. Caratteristiche essenziali del Modello. 48
3.4. Attività sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 48
3.5. Attività sensibili negli adempimenti societari, finanziari ed antiriciclaggio. 50
3.6. Attività sensibili e sicurezza sul lavoro. 51
3.7. Attività sensibili: reati informatici e relativi al trattamento dei dati personali. 52
3.8. Attività sensibili connesse al rischio di commissione di reati ambientali. 52
3.9. Attività sensibili in materia di violazione del diritto d'autore. 53
3.10 Attività sensibili in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. 53
3.11 Attività sensibili: impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare. 53
3.12 Attività sensibili: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio. 54
3.13 Attività sensibili: criminalità organizzata. 54
3.14 Attività sensibili: delitti contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. 54
3.15 Attività sensibili: reati Tributari 55
3.16 Attività sensibili: reati contro il Patrimonio Culturale 55
3.17 Attività sensibili: razzismo e xenofobia. 56
4 PASSAGGI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEL MODELLO. 57
4.1 Componenti del Modello. 57
4.2 Le linee guida ANAC e Confindustria 59
5 L'ADOZIONE DEL MODELLO 60
6 SCOPO E PRINCIPI DEL MODELLO 60
6.1 Principi fondanti. 60
6.2 Principi ispiratori. 61
6.3 Struttura del Modello. 62
7 COORDINAMENTO, VERIFICA, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO 62
7.1 Modifiche sostanziali. 62
8. CODICE ETICO, CODICE DI CONDOTTA 63
9. ESTENSIONE ED APPLICAZIONE DEL MODELLO ALLE EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE E/O PARTECIPATE O CON LE QUALI STABILMENTE COLLABORA. 65

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

10. L'ORGANISMO DI VIGILANZA ED IL RESPONSABILE 231. 65
11. L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALLA PREVENZIONE DEI REATI COLPOSI. 66
11.1 Composizione. 66
11.2 Svolgimento dell'attività di controllo. 69
11.3 Requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza. 69
11.4 Le cause di incompatibilità. 69
11.5 Competenze giuridiche dell'Organismo di Vigilanza. 70
11.6 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e l'Ente. 70
11.7 Compiti e attività dell'Organismo di Vigilanza. 71
11.8 Doveri dell'Organismo di Vigilanza. 71
11.9 Dotazioni dell'Organismo di Vigilanza. 72
11.10 Profili penali della responsabilità dell'Organismo di Vigilanza. 72
12. IL RESPONSABILE 231. 73
13. FLUSSI INFORMATIVI 76
13.1 Obblighi di trasmissione informativa verso l'Organismo di Vigilanza. 76
13.2 Modalità e formalità delle informative. 77
14. IL SISTEMA WHISTELBLOWING 77
14.1 Sistema di Whistleblowing nel Modello ex. D. Lgs. 231/2001 80
15. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE 81
15.1 Modalità di diffusione. 82
15.2 Rapporto di lavoro dipendente e libero-professionale. 82
15.3 Diffusione del Modello verso l'esterno della Società. 83

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

0. PREMESSA

L'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l., nel rispetto delle normative vigenti e dei principi di legalità e trasparenza, valori a cui si ispira nello svolgimento quotidiano della sua attività, ha ritenuto necessario implementare il modello di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001.

Tale scelta è stata dettata dall'intento di migliorare, in prima istanza, l'organizzazione societaria ed esercitare un costante controllo sulle attività della stessa e conseguentemente per i fini specifici di cui all'aggiornamento dei reati presupposto del D. Lgs 231/2001 che prevede una forma di responsabilità diretta ex crimine per gli Enti con un meccanismo di attribuzione della responsabilità della persona giuridica, chiamata a rispondere direttamente per un reato commesso nel suo interesse e/o vantaggio da determinate categorie di soggetti, in assenza di un idoneo modello organizzativo, e per ultimo anche per migliorare sempre più i rapporti con la clientela e poter partecipare a gare con la Pubblica Amministrazione.

Tale implementazione è stata ritenuta opportuna e necessaria tenuto anche conto delle costanti novità normative intervenute in seno alle disposizioni riguardanti il D.lgs 231/2001 e tenuto conto che all'attribuzione di eventuali responsabilità sono ricollegate notevoli ripercussioni sul patrimonio societario (mediante l'applicazione di sanzioni pecuniarie), nonché sull'attività della società (attraverso l'applicazione di sanzioni interdittive), quali l'interdizione dell'attività, la sospensione di licenze e/o autorizzazioni, il commissariamento ed il sequestro cautelativo dei beni e dei proventi degli illeciti.

L'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. per garantire sin dall'inizio della propria recente attività una immagine di trasparenza e legalità, e per garantire a tutto il personale dipendente, i collaboratori esterni, fornitori in genere ed a tutti i terzi che a qualunque titolo hanno rapporti diretti ed indiretti, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi di legalità e trasparenza, valori a cui si ispira nello svolgimento quotidiano della sua attività, ha deliberato di dotarsi di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 tenendo in considerazione ogni normativa/regolamento di settore e disciplinare gli strumenti per la prevenzione dei reati e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Nel sistema che conseguentemente verrà delineato assumerà carattere esimente l'adozione e la concreta attuazione da parte della società del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

Codice Etico e di Condotta per la prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni, che astrattamente risultano idonei a prevenire la commissione di reati.

Il MOG ex D.Lgs 231/2001 prevede infatti per la sua corretta implementazione una preventiva mappatura delle aree a rischio di reato e una contestuale analisi circa le fattispecie astrattamente integrabili a cui segue la predisposizione di un sistema di controlli e di monitoraggio in costante aggiornamento.

L'Azienda ha ritenuto di implementare nuove procedure di controllo interno al fine di garantire e meglio gestire la propria attività e le ipotesi di reato di cui al D.Lgs 231/2001.

1. DEFINIZIONI

Ente o Azienda: Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l.: Ente oggetto del presente Modello.

Decreto: Decreto Legislativo 8/06/2001 n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29/09/2000, n. 200*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari: Soggetti cui è rivolto il modello, più precisamente le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo; le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti poco sopra indicati.

Apicali: Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

Sottoposti: Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti che appartengono ai vertici aziendali.

Modello: Complesso di principi di comportamento e di Protocolli finalizzati alla prevenzione dei reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo già vigenti nell'Ente (Organigrammi, Mansionari, Disposizioni Operative, Manuali Operativi, Ordini di Servizio, Procure, Deleghe, ecc…).

Il modello prevede, inoltre, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza e la definizione del sistema sanzionatorio.

Organismo di Vigilanza: Organo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Protocollo (o Procedura): Specifica procedura per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.

Operazione sensibile - processi sensibili: Operazioni, procedure e attività ritenute a rischio di commissione di reati a norma del Decreto.

Responsabile di funzione: Figura chiamata a rispondere del processo e/o mettere a disposizione le sue risorse in termini di persone, tecnologie e sistemi.

Consulenti: I soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.

Partner: Le controparti contrattuali dell'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. , sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinata ad operare con l'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. nelle attività ordinarie e sensibili.

2. IL D. LGS. 231/01

Il D.lgs. 8/06/2001, n. 231, di attuazione della Legge 29/09/2000, n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti, coinvolgendo nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli stessi e, quindi, gli interessi economici dei soci.

L'innovazione normativa è rilevante, in quanto né l'Ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'Ente.

Il Giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche accerta anche le violazioni riferibili alla società, nonché l'adeguamento ed efficacia degli strumenti posti in essere per evitare il commettersi di reati.

Tale elemento, unitamente al fatto che la stessa normativa prevede espressamente l'estensione di tutte le garanzie previste per l'imputato anche alle aziende, fa sì che si possa in sostanza parlare di *"responsabilità penale delle aziende"*.

La sanzione amministrativa per l'ente può essere applicata esclusivamente dal Giudice penale, nel contesto garantistico del processo penale, e solamente laddove ricorrano tutti i requisiti stabiliti dal legislatore**.**

Dal punto di vista oggettivo, è in particolare necessario che:

1) l'Ente rientri nel novero di quelli per i quali trova applicazione il Decreto, ai sensi dell'art. 1,

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

D.Lgs. n. 231/2001;

2) venga commesso un determinato reato, tra quelli espressamente inseriti nel catalogo di reati (c.d. presupposto) di cui agli artt. 24 e seguenti del Decreto;

3) il reato c.d. presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. 231/2001. Interesse e vantaggio sono elementi richiesti in forma alternativa: il primo indica la proiezione finalistica della condotta, il secondo si riferisce invece al risultato concretamente conseguito. Tuttavia, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 231/01, la realizzazione di un reato nell'interesse esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'Ente) esclude la responsabilità dell'Ente, che pure abbia tratto un accidentale vantaggio dalla condotta illecita, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'Ente al fatto di reato.

Quanto ai soggetti che abbiano commesso il reato c.d. presupposto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, l'art. 5 richiede che questi rivestano una posizione apicale o subordinata.

Si considerano in particolare:

a) apicali, coloro che «rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi»; **b) sottoposti**, coloro che siano soggetti «alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)».

In questo caso, il fatto del sottoposto coinvolge la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua realizzazione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

Le sanzioni applicabili all'Ente, in ipotesi di commissione da parte di un soggetto facente capo allo stesso di uno dei reati per i quali è prevista l'applicazione della disciplina in oggetto, sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie che trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente e si applicano sempre attraverso un sistema di quote, il cui importo è stabilito dal Giudice, quote sulla base degli indici individuati dall'art. 11 comma I, tenendo in considerazione determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità dell'Ente.

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni dei reati, sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; **b)** la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **c)** il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d)** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **e)** il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Tali sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità della Società e il concreto pericolo di reiterazione dell'illecito, sono applicabili dal Giudice anche in via cautelare. Parimenti applicabili dal Giudice sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzioni pecuniarie); **f)** La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19). Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente); **g)** La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18) e avviene ai sensi dell'art. 36 c.p. nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

L'adozione di un modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 è stata negli ultimi anni considerato come condizione necessaria per poter operare con le P.A. ovvero in regime di accreditamento con grandi realtà o per servizi e opere essenziali.

*La legislazione vigente rende evidente come il generale orientamento sia quello di valorizzare in misura crescente l'adozione dei modelli di organizzazione ex D. Lgs. 231/2001, concepiti alla stregua di strumenti potenzialmente in grado di garantire per l'Azienda e per la controparte pubblica e/o privata un effettivo innalzamento dei livelli di legalità, appropriatezza ed efficienza nelle prestazioni rese***.**

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei nuovi reati presupposto ed evitare le consistenti sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili, gli Enti già dotati di un MOG 231 dovranno necessariamente valutarne l'aggiornamento procedendo ad uno specifico e periodico risk assessment nell'ottica di individuare gli idonei strumenti di prevenzione e la loro implementazione.

Nello specifico, si dovranno analizzare la storicità dell'Ente, tutti i rischi connessi alla gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari tra i quali, ad esempio, accordi tra società, la riscossione di somme mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, pagamenti mediante moneta elettronica, carte di credito, di debito o prepagate, oppure i POS.

Soltanto l'adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo strutturato sulla storicità e sulla specifica attività ed organizzazione dell'Ente e costantemente aggiornato potrà esonerare l'Ente dalla

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001.

Il Modello predisposto dall'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. si fonda su di un complesso, strutturato ed organico, di procedure e controlli finalizzati al presidio delle attività aziendali maggiormente esposte, anche solo potenzialmente, alla verifica dei reati (c.d. aree a rischio) contemplati dal Decreto, per prevenirne o impedirne la commissione.

Tale sistema di regole, procedure e attività di controllo nella sostanza:

A) individua le aree/i processi di possibili rischi nella attività aziendale, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto economico, lo verificano e lo documentano (Risk Management);

B) definisce un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite: **B.1)** un sistema normativo – composto dal Codice Etico e dal Codice di Condotta della società – che fissa le linee di orientamento generali, formalizzate nel tempo, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere, attuare decisioni ed effettuare controlli nei settori "sensibili"; **B.2)** un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni; **B.3)** la definizione di strutture organizzative volte a controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati mantenendo una distinzione c tra il soggetto che decide, il soggetto che fa ed il soggetto preposto al controllo;

C) individua i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;

D) attribuisce ad un Organismo di Vigilanza esterno all'Ente specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

Le finalità del Modello sono pertanto quelle di: **a)** prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi alle attività dell'Ente con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illecite; **b)** determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti dell'Ente; **c)** ribadire che l'Ente non tollera comportamenti illeciti, di qualunque tipologia e

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui l'Ente Intende attenersi.

2.1. I reati da cui discende la responsabilità amministrativa dell'Ente.

La disciplina in esame si applica solo ad alcune tipologie di reati, di seguito indicati, così come previsti dalla disciplina di riferimento e non solo alle fattispecie astrattamente riferibili all'attività svolta dall'Ente.

In base al D.lgs. 231/2001, l'Ente può essere ritenuto responsabile soltanto per la commissione dei reati espressamente richiamati dal D.lgs. 231/2001 o da altri provvedimenti normativi (ad es. art. 10 L. 146/2006 in tema di "Reati transnazionali"), se commessi nel ***suo interesse o a suo vantaggio*** dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.

L'elenco dei reati presupposto previsti dalla norma può essere individuato (a settembre 2026) nei seguenti articoli:

Art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture";

Art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati";

Art. 24-ter "Delitti di criminalità organizzata;

Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;

Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio;

Art. 25-ter Reati societari;

Art. 25-quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali;

Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.);

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale;

Art. 25-sexies Reati di abuso di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato;

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

Art. 25-undecies Reati ambientali;

Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia;

Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari;

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando;

Art. 25-septiesdecies Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale;

Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;

Art. 26 Delitti tentati;

Art. 12, Legge n. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Legge n.146/2006 Reati transnazionali;

<u>In particolare, i reati presupposto ad oggi sono divisi in macrogruppi e precisamente</u>:

1) ***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]***

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, c.2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

2) ***Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]***

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21/09/2019, n. 105)

- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

3) ***Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]***

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9/10/1990, n. 309)

- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18/4/1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4) ***Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]***

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

5) ***Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. 125/2016]***

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6) ***Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e modificato dalla L. n. 75/2026]***

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

- Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

- Pena accessoria e circostanze aggravanti (art. 517-octies, comma 4)

7) ***Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]***

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

8) ***Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]***

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10) ***Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e dal D.Lgs. n. 115/2026]***

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

- Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (Art. 601.1 c.p.)

11) ***Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]***

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)

12) ***Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]***

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13) ***Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]***

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

14) ***Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]***

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

15) ***Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]***

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.493-ter c.p.)

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

16) ***Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]***

17) Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-octies.2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 211/2025]

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.)

- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.)

- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998) [comma introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]

18) ***Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024]***

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a-bis) [articolo modificato dalla L. n. 132/2025]

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 c.2)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

19) ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]***

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

20) ***Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018, dalla L. n. 137/202 e dal D.Lgs. 81/2026]***

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

- Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)

- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis

- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter)

- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis)

- Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis)

- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)

- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)

- Commercio di prodotti inquinanti (Art. 452-bis.1)

- Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 D.Lgs. n. 81/2026)

- Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D.Lgs. n. 81/2026)

21) ***Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n.***

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. 17/10/2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

22) ***Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 20/11/2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]***

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

23) ***Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]***

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

24) ***Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]***

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

25) Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

n. 141/2024)

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)

- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)

- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)

- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)

- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)

- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)

- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)

- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)

- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

26) ***Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]***

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

27) ***Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]***

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

28) ***Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025]***

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)

- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)

- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)

- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

29) ***Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (Art. 25-vicies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 160/2026]***

- Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (art. 612-quater c.p.)

- Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi (art. 437-bis c.p.)

30) ***Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]***

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]

- Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 75/2026]

31) ***Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]***

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25/7/1998, n. 286)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

32) ***Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31/5/2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs****. 129/2024)***

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)

- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

2.2. Due Diligence - responsabilità d'impresa e verifica della reputazione.

Il D. Lgs. 231/2001 fa leva sulle strategie di prevenzione per assicurare la piena legalità nella gestione societaria.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

Come noto, l'Ente è chiamato a rispondere dell'illecito commesso nel suo interesse o a suo vantaggio qualora non abbia adottato e implementato una serie di misure organizzative volte a contenere il rischio di commissione del reato.

Per non incorrere in responsabilità la persona giuridica è tenuta ad elaborare un idoneo modello organizzativo in linea con i requisiti indicati dal legislatore.

La normativa 231 non riporta alcuna indicazione di dettaglio sul contenuto dei modelli, facendo gravare sui destinatari della disciplina l'onere di predisporre un assetto organizzativo adeguato ai risultati del risk assesment e alla tipologia di attività in concreto esercitata.

Per assicurare la piena compliance legislativa[1], l'Ente pur non rientrando tra i soggetti obbligati ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative, ha ritenuto opportuno considerare tutti gli accorgimenti opportuni secondo il criterio del "tecnicamente possibile", a cui fa riferimento la giurisprudenza di merito per valutare la concreta idoneità del modello.

La "*Due Diligence"* integrata nel presente Modello (intesa come la somma dei controlli e delle procedure atte a produrre l'abbassamento dei relativi livelli di rischio) ha come presupposto non solo i reati contro la P.A., ma indistintamente tutti i reati di cui al D. Lgs.231/2001 e che potrebbero afferire all'attività dell'Ente.

Ciò sta a significare che, allargandosi la platea dei reati presupposto, si ampliano di conseguenza le attività che vanno regolamentate, controllate e aggiornate attraverso il ricorso a precisi protocolli

[1] In materia di prevenzione della corruzione, il quadro normativo di riferimento è stato riformato dal D.Lgs. del 25/05/2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 06/11/2012, n. 190 e del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della L. 7/08/2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (il "D. Lgs. 97/2016"). L'art. 41 del D. Lgs. 97/2016, modificando l'articolo 1 della L. n. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013" e s.m.i. (il "D. Lgs. 33/2013") sono destinatari delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera dell'ANAC n. 831 del 3/08/2016, secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ("PTPCT"), i secondi devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001" e s.m.i. In particolare, il D. Lgs. n. 97/2016 inserisce all'interno del D. Lgs. n. 33/2013, specificatamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2 bis, rubricato "Ambito soggettivo di applicazione" che individua tre macrocategorie di soggetti:

1. le pubbliche amministrazioni (art. 2 bis comma 1),
2. altri soggetti, tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, ente in controllo pubblico ed enti di diritto privato (art. 2 bis comma 2);
3. altri enti a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2 bis comma 3).

Ai sensi di tale art. 2 bis, in materia di prevenzione della corruzione:

• le "pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ("PTPC");

• gli altri soggetti di cui all'articolo 2 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, e segnatamente: **a)** gli enti pubblici economici e gli ordini professionali; **b)** gli enti in controllo pubblico come definiti dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della L. 7/08/2015, n. 124 (i.e. il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i) esclusi gli enti quotati come definiti dallo stesso D.lgs.

emanato in attuazione dell'articolo 18 della L. 7/08/2015, n. 124; **c)** associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate con il MOG 231 (elaborate dal responsabile della prevenzione della corruzione, in coordinamento con l'Organismo di vigilanza e adottate dall'organo di indirizzo dell'ente).

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

aziendali.

La "*Due Diligence"* consiste infatti nell'investigazione o nell'analisi che un'azienda o un investitore ragionevole è normalmente tenuto a compiere prima di entrare in un accordo o contratto con un'altra parte, o prima di intraprendere un'azione che richieda uno specifico standard di attenzione.

Ciò comporta un'analisi dettagliata del background e della reputazione dell'altra parte, allo scopo di determinare l'opportunità di un investimento, di una fusione, di un'acquisizione o di qualsivoglia relazione commerciale.

Questo processo può essere sia un obbligo legale, sia una pratica volontaria ed è essenziale per formare decisioni consapevoli, migliorando la quantità e la qualità del set informativo messo a disposizione ai decisori.

Esistono diversi tipi di *"Due Diligence",* ognuno dei quali si concentra su aspetti specifici a seconda del contesto in cui opera l'Ente e dell'accordo, della attività o dell'investimento da effettuarsi.

Tra i principali, si includono:

a) Due Diligence reputazionale: permette di esprimere un controllo efficace sulla verifica dei contraenti, assicurando un corretto assolvimento degli obblighi di vigilanza da parte dei responsabili individuati dal Modello 231;

b) Due Diligence finanziaria: valutazione delle performance finanziarie del soggetto analizzato;

c) Due Diligence legale: verifica della conformità a leggi e regolamenti e dei connessi rischi;

d) Due Diligence ambientale: valutazione degli impatti ambientali e dei rischi correlati;

e) Due Diligence tecnologica: analisi delle infrastrutture dell'IT e dei sistemi informativi;

f) Due Diligence sul capitale umano: verifica delle politiche di assunzione e gestione delle risorse umane e delle relazioni lavorative;

g) Due Diligence sui terzi: indagine sui fornitori, partner e clienti per valutare i rischi associati;

h) Due Diligence sulla catena di fornitura: valutazione dei rischi legati alla catena di fornitura, inclusi rischi ambientali e di diritti umani;

i) Due Diligence sulla cybersecurity: valutazione dei rischi legati alla sicurezza informatica.

In aggiunta, con l'aumento dell'attenzione verso la responsabilità sociale d'impresa, si sta diffondendo anche la "**Due Diligence sui diritti umani"** che richiede alle aziende di valutare l'impatto delle loro attività sui diritti umani, seguendo le linee guida dell'OCSE e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Tenuto conto della tipologia di attività attuata dall'Ente, del GDPR, della nomina di un Organismo di

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

Vigilanza, di una adeguata struttura informatica, dell'esistenza oltre che di un Codice Etico anche di un Codice di Condotta, di un Revisore Contabile e di vari professionisti esterni che coadiuvano l'Ente nei vari adempimenti legislativi, amministrativi e fiscali, l'Ente ha comunque il dovere di porre particolare attenzione alle attività di Due Diligence in relazione all'attività svolta.

2.3. I soggetti destinatari e novità normative.

a) L'articolo 1, comma II del D.Lgs 231/2001 indica quali soggetti destinatari della normativa ***"gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica"***.

Questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente e solo nell'ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso.

Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'Ente.

b) Tra le più recenti innovazioni normative di modifica ed aggiornamento del testo del D. Lgs. 231/01, merita di essere segnalato l'intervento operato nel contesto del c.d. Decreto "Salva ILVA", D.L. 5/01/2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 03/03/2023, n. 17, inteso ad inserire nel Decreto 231 nuove misure atte a tutelare le imprese c.d. di interesse strategico nazionale, dalla possibile applicazione di misure interdittive tali da pregiudicarne l'operatività e da avere riflessi significativamente negativi sull'occupazione e sull'interesse economico nazionale.

La ratio dell'intervento normativo è improntata a garantire l'accesso al commissariamento, in luogo della possibile applicazione della sanzione interdittiva, alle realtà imprenditoriali di tipo industriale dichiarate di interesse strategico nazionale[2].

c) Occorre infine dare atto delle modifiche apportate al testo del D. Lgs. 231/2001 ad opera del Decreto di recepimento della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

In particolare, il Decreto, prevede la sostituzione dell'attuale comma 2-bis dell'art. 6 del Decreto con

[2] Corre l'obbligo di chiarire cosa il Legislatore intenda allorché si riferisce al concetto di "stabilimento di interesse strategico nazionale". Detta qualifica può essere conseguita dall'ente qualora ricorrano le condizioni previste ai sensi dell'art. articolo 1 del D.L. 3/12/2012, n. 207, il quale prevede che la Dichiarazione di interesse strategico nazionale di uno stabilimento debba avvenire tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimento che viene adottato allorché lo stabilimento impieghi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno e qualora sussista assoluta necessità di salvaguardia dell'interesse occupazionale e della produzione.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

la seguente, nuova, formulazione: *"2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".*

Parimenti, la norma prevede l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231, pertanto, alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore, nonché a quelle effettuate fino al 14/07/2023 nel settore privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 231/2001 e all'articolo 3 della L. 179/2017.

2.4. L'esimente di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

L'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 contempla una forma di esonero da responsabilità dell'Ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati presupposto considerati dal D.lgs 231/2001, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede la costituzione di un Organo di Controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello.

L'esonero dalle responsabilità dell'Ente passa *attraverso il giudizio d'idoneità ed adeguatezza del sistema interno di organizzazione e controllo* che il Giudice penale è chiamato a formulare in occasione di un procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Obiettivo, quindi, di questi modelli di organizzazione e controllo, è quello di favorire l'esito positivo di tale giudizio di idoneità facilitando l'applicazione dell'esimente, soprattutto in termini probatori, evidenziando la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del Modello e la sua effettiva applicazione.

La mancata concreta attuazione di tali Modelli, espone l'Ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori o dipendenti o collaboratori.

In caso di incidente di percorso addirittura i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato e/o dato esecuzione al modello, abbiano impedito all'Ente di usufruire del meccanismo di esonero dalla responsabilità.

2.5. Le vicende modificative dell'Ente.

Il D.Lgs 231/2001 disciplina, inoltre, il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente per le sanzioni

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

irrogate con riferimento alle vicende modificative, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In particolare, in caso di trasformazione, l'Ente 'trasformato' rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Per quanto concerne la fusione, anche per incorporazione, l'Ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione stessa.

In linea generale, in caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate all'Ente scisso, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

Per quanto riguarda la fattispecie di scissione o conferimento d'azienda, il D. Lgs. 231/2001 prevede una disciplina unitaria: in particolare, in caso di cessione d'azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito risultanti dai libri contabili obbligatori, ovvero delle sanzioni dovute per illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza.

È comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente.

2.6. Reati commessi all'estero.

Per concludere questa breve disamina è utile sottolineare come l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001 si occupa dei reati commessi all'estero nel caso in cui l'Ente abbia la sede principale in Italia.

Nello specifico, tale norma ha costruito come recessiva la giurisdizione dello Stato italiano in tutti i casi in cui nei confronti dell'Ente proceda lo Stato del *locus commissi delicti*; inoltre, ha previsto una esplicita richiesta del Ministro della Giustizia in tutti i casi in cui, ai sensi degli articoli 9 e 10 c.p. tale richiesta debba essere formulata nei confronti della persona fisica.

2.7. Specificità del presente Modello.

Prima di procedere oltre, è necessario soffermarsi sulle specificità che hanno riguardato la redazione del presente Modello, che tiene anche conto, oltre che della natura dell'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. del suo oggetto sociale e delle attività poste in essere, anche dai regolamenti e prassi aziendali e del *Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR,* regolamento che costituisce, unitamente agli altri elementi al MOG stesso, ove opportunamente attuate, periodicamente integrate e portate a

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

conoscenza di tutti i dipendenti con una regolare informazione e formazione, un buon strumento per limitare il verificarsi del rischio di commissione di reato nei vari ambiti, migliorando nel contempo le performance aziendali.

2.8. Descrizione aziendale

2.8.1 Informazioni statutarie, composizione e cariche sociali

L'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. è un imprenditore agricolo professionale costituito sotto forma di società a responsabilità limitata che ha come attività prevalente la produzione di uova biologiche e non, con connessa attività commerciale, è stata costituita il 14/11/2025 con partita IVA e codice fiscale 07365660823, l'inizio dell'attività è avvenuta il 29/01/2026.

Amministratori dell'impresa a firma congiunta e disgiunta erano sino a poco tempo fa il Signori Lorella Rattenuti ed Antonino Rattenuti, quest'ultimo purtroppo deceduto improvvisamente ed a cui sono subentrati nelle relative quote la moglie e i figli minori.

L'attuale Amministratore e legale rappresentante è la Sig.ra Lorella Rattenuti con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dallo statuto

La sede legale è sita in Misilmeri (PA) Contrada Cottanera snc, mentre il domicilio digitale/PEC risulta essere: naturalmenterattenutisrl@pec.it

Il capitale sociale è pari a €. 30.000,00 interamente versato.

La compagine sociale era costituita in origine dalla Sig.ra Lorella Rattenuti che deteneva quote del capitale sociale pari al 50% e dal Sig. Antonino Rattenuti che deteneva quote del capitale sociale pari al 50% oggi passate in forza di successione legittima alla moglie ed ai figli.

Gli organi dell'Ente sono l'assemblea dei Soci e gli amministratori, oggi amministratore unico.

La società non ha partecipazioni in altre aziende.

2.8.2 Oggetto di attività

La società ha per oggetto le seguenti specifiche attività:

"L'allevamento in proprio o attraverso rapporti contrattuali di ogni tipo e genere con altre aziende, società, enti e soggetti di ogni tipo e genere, di galline ovaiole, finalizzate alla produzione e raccolta di uova biologiche e non, per la produzione di uova biologiche la società adotterà tutti i metodi e processi, produttivi e di allevamento, previsti dalle norme e dai regolamenti nazionali e internazionale

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

in materia di prodotti biologici.

La società potrà altresì avere per oggetto la trasformazione di materie prime sia biologiche che non biologiche per la produzione di mangimi biologici e non, nonché la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio, l'assunzione di rappresentanza con o senza deposito, l'importazione e l'esportazione di cereali, mangimi ed integratori per uso zootecnico, Biologici e non.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà intraprendere attività connesse a quelle contemplate nell'oggetto sociale, realizzare iniziative per la costituzione di gruppi di acquisto, assumere e concedere rappresentanze con o senza deposito, concessionarie, agenzie, sub-agenzie, commissionarie, esclusività e franchising ed organizzare reti di vendita per conto proprio e/o per conto terzi, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, stipulare contratti di locazione con enti pubblici e privati, nonché assumere, solo allo scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Essa potrà usufruire di contributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali regionali, comunitarie e di ogni altro ente".

2.8.3 Struttura aziendale

L'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. di nuova costituzione, in forza del contratto di affitto di azienda da parte della Azienda Avicola Rattenuti s.r.l. del Sig. Edoardo Rattenuti che era divenuta nel tempo, una azienda leader sul territorio per la fornitura dei beni di cui all'oggetto sociale, ha interesse a mantenere ed accrescere quanto già realizzato e oggetto dell'affitto di azienda.

L'Azienda ha un organico medio sufficiente a garantire le attività di scopo grazie alla presenza di valide risorse tecniche esperte nel settore e alle sue capacità tecnico-organizzative ed è in grado di operare contemporaneamente su più commesse (anche complesse) sulle attività indicate nell'oggetto sociale.

L'Azienda dispone di personale e attrezzature tali da consentirle di far fronte direttamente ai contratti anche di notevole impegno tecnico ed economico stipulati.

I locali e le risorse umane interessate dalle attività dell'Ente risultano idonei e sufficienti per lo svolgimento delle attività societarie, per il coordinamento operativo delle stesse, per la gestione del

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

personale sia interno che esterno all'azienda, per la gestione delle attrezzature/impianti e la gestione amministrativa e finanziaria.

Tutte le attività dell'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. vengono sottoposte a controlli periodici sanitari, sono svolte da personale qualificato e dotato di competenze specialistiche costantemente aggiornate; tali specializzazioni permettono, all'Azienda di rispondere ad un mercato sempre più esigente con elevate competenze tecniche-organizzative ormai consolidate all'interno della propria organizzazione.

A tal fine l'Azienda già utilizza manuali di autocontrollo per la gestione dei singoli siti produttivi e anch'essi parti integranti del MOG 231, oltre alla certificazione IFS Food rilasciata dall'ente certificatore SGS..

2.8.4 Organizzazione aziendale

La direzione aziendale, per l'espletamento delle attività, garantisce che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti siano assegnate, comunicate e comprese all'interno dell'organizzazione stessa mediante la diffusione di apposito Organigramma (vedasi Allegato).

L'Azienda interagisce, ove necessario, anche con soggetti esterni qualificati, per sodisfare le richieste e/o esigenze dalla committenza e temporaneamente con altre imprese per soddisfare singoli requisiti connessi alle attività da attuare.

Nell'analisi del contesto aziendale bisogna ancora descrivere quali sono gli elementi rilevanti, interni ed esterni, che possono influenzare la capacità dell'organizzazione a raggiungere gli obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e per il rispetto dei principi *"di buon comportamento"* previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Risulta pertanto opportuno considerare ed analizzare i fattori che seguono.

2.8.5 Dimensioni:

L'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. può essere considerata una PMI i suoi parametri di volume d'affari ed il numero dei dipendenti oscillano infatti tra quelli previsti per le piccole e medie imprese.

2.8.6 Struttura aziendale:

La configurazione della struttura organizzativa dell'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. è di tipo *"funzionale",* cioè, suddivisa in aree omogenee per ambito di attività: l'amministrazione, gli acquisti,

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

le vendite, le relazioni con i terzi, la produzione etc.

Il principale vantaggio di questo tipo di struttura è la possibilità di raggiungere elevati fattori di efficienza locale, ovvero ottenere una elevata specializzazione nei ruoli e pertanto una maggiore efficienza operativa in ciascuna funzione.

Per contro, il principale svantaggio è il rischio *"compartimenti stagni"*: ogni funzione opera quasi come se fosse un'azienda/entità a sé stante, spesso con il rischio di scarso coordinamento rispetto alle altre e con difficoltà nel perseguire obiettivi comuni.

I vantaggi e gli svantaggi della struttura organizzativa funzionale possono essere così sinteticamente rappresentati:

- **Vantaggi: a)** Incremento dell'efficienza della direzione poiché i manager possono concentrare la loro attività in un solo settore di attività; **b)** Maggiore coordinamento all'interno della funzione grazie all'assegnazione del potere decisionale a ciascun manager funzionale
- **Svantaggi**: **a)** Moltiplicazione dei livelli gerarchici e difficile coordinamento tra le funzioni; **b)** Rischio di eccessiva focalizzazione da parte del manager sulla propria funzione, dandole eccessiva rilevanza rispetto alle altre attività aziendali; **c)** Autorità decisionale delegata dell'organizzazione: le decisioni riguardanti la tipologia delle attività di consulenza a cui partecipare e la definizione delle politiche di prezzo, dell'erogazione della consulenza, gli approvvigionamenti, la definizione dei budget e delle remunerazioni salariali sono prese dall'Amministratore, oppure delegate alle prime linee di riporto diretto a lui più vicine.

  Tali svantaggi sono però mitigati dalla quotidiana presenza in azienda della proprietà.

2.8.7 Settori e territorio in cui opera l'organizzazione:

L'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. nasce con l'intento di fornire ai propri clienti un servizio completo ed efficace nel raggiungimento dello scopo statutario nei vari ambiti in cui opera sul territorio siciliano.

2.8.8 Natura, entità e complessità delle attività ed operazioni svolte dall'organizzazione

L'attività attuata dall'Ente è particolarmente specialistica ed assorbe la totalità delle risorse umane presenti in azienda, che intervengono in modo complesso sulle attività e/o operazioni attuate.

2.8.9 Organizzazioni controllate e controllanti su cui si esercita un controllo e viceversa

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

L'Azienda ad oggi non è proprietaria né partecipa per quote ad altre aziende

2.8.10 Soci in affari

Parte esterna con cui l'Ente ha in corso, o potrebbe avere, qualunque forma di relazione.

Allo stato, non vi sono soci in affari, oltre quelli relativi a specifici contratti di fornitura dei prodotti commercializzati.

2.8.11 Natura ed entità delle interazioni con pubblici ufficiali

L'Azienda interagisce sicuramente con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblici Servizi, tanto nello svolgimento della propria attività che per le necessarie richieste di autorizzazioni, concessioni o licenze. Analoghe interazioni si hanno con Enti Previdenziali e Assicurativi o con Organi ispettivi.

2.8.12 Obblighi ed adempimenti di legge normativi contrattuali e professionali applicabili

In considerazione della organizzazione della struttura, del numero e tipologia dei dipendenti, della natura e complessità dell'attività posta in essere dall'Ente quale imprenditore agricolo professionale, nonché degli ingenti flussi finanziari e fiscali, è evidente che l'Ente è sottoposto a consistenti adempimenti amministrativi che investono la fase progettuale, quella produttiva, quella contrattuale, che la vera e propria attività aziendale nei vari settori fiscali, finanziari, ambientali, energetici, giuslavoristici, legali, assicurativi, previdenziali, societari ecc…, con varie norme per le quali la struttura organizzativa anche avvalendosi di professionisti e consulenti aziendali esterni è stata adeguatamente strutturata e formata sotto ogni profilo legislativo di riferimento.

2.9. Analisi delle attività fonte di potenziali reati

Una volta chiarito l'ambito di operatività dell'Ente, è bene evidenziare come il presupposto logico del modello organizzativo consiste *"nell'individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"* (art. 6, comma 2, lett. a).

Si tratta di reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; sicché è evidente che questo nesso di imputazione oggettiva indirizza a considerare e selezionare i reati a seconda di quanto essi possano consistere nello sviluppo accadimentale (se pur patologico) di condotte caratteristiche della gestione dell'Ente.

La già menzionata relazione (attività-reato) suggerisce di distinguere i reati presupposto – rispetto alla

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

frequenza statistica di verificabilità e alla connessione con i profili organizzativi e gestionali dell'Ente – in ***"peculiari", "comuni"*** e ***"atipici".***

Per individuare i reati peculiari è necessario effettuare una mappatura aziendale, raffigurante il sistema organizzativo-gestionale, per rilevare le zone a rischio ove possano verificarsi detti reati e stabilire specifiche procedure e sistemi di controllo idonei ad impedire la commissione degli stessi.

In relazione all'attività che contraddistingue l'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. e secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida elaborate dall'ANAC (con l'ultimo aggiornamento effettuato), gli stessi possono essere individuati nei reati contro il patrimonio commessi ai danni dello Stato, contro la Pubblica Amministrazione, previsti agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001, nei reati ambientali ed in quelli tributari.

Per quanto riguarda i reati definibili quali "comuni" nella categoria vanno inclusi i reati societari di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001, i reati in materia di moneta, di valori di bollo e carte di pubblico credito di cui all'art. 25 bis (ad eccezione delle condotte di falsificazione, contraffazione, fabbricazione e introduzione nello Stato da ritenersi reati "atipici"), i reati in materia di sicurezza sul lavoro ed il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per quel che riguarda i reati definibili come "atipici" nella categoria rientrano i reati di: "associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico"; "attentato per finalità terroristiche o di eversione"; "sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione"; "riduzione in schiavitù"; "prostituzione minorile"; "pornografia minorile"; "detenzione di materiale pornografico"; "iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"; "tratta e commercio di schiavi"; "alienazione e acquisto di schiavi", "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", "reati di contrabbando", a cui vanno aggiunti quelli in "materia di monete, valori di bollo ecc." esclusi, per le ragioni di cui si è detto, dai reati cosiddetti comuni," i reati di violazione del diritto d'autore", "il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 377 bis c.p.), ed i cosiddetti "reati ambientali".

Sinteticamente, alla luce delle considerazioni che precedono e delle attività di cui si occupa l'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l., le più importanti aree a rischio di commissione reati sono rappresentate dai reati contro il patrimonio commessi ai danni dello Stato e contro la Pubblica Amministrazione, da quelli relativi al trattamento illecito dei dati, dai reati societari, finanziari e fiscali, dall'omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e dei reati ambientali

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

anche connessi all'attività di allevamento, nonché quelli relativi alla trasformazione e commercio di prodotti alimentari.

Tale elenco è da considerarsi non esaustivo in considerazione degli ambiti e della complessità delle attività svolte dall'Ente e dalle varie e ripetute modifiche normative che si susseguono periodicamente (anche strettamente legate alla stessa evoluzione del D.Lgs 231/2001), alle normative nazionali ed europee ed alle quali l'Ente si adegua costantemente.

Per la individuazione delle attività *a rischio,* si è tenuto conto, nella predisposizione del MOG 231:

a) delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/2001;

b) delle elaborazioni giurisprudenziali formatesi finora circa l'individuazione dei parametri idonei per poter giungere ad un vaglio di piena adeguatezza di un MOG 231;

c) delle indicazioni contenute nelle linee guida ANAC così come recentemente aggiornate;

d) delle indicazioni contenute nelle linee guida Confindustria;

e) della normativa sulla parità di genere e per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

f) delle certificazioni dell'Azienda e dei controlli cui è sottoposta in relazione all'attività svolta.

2.10. In relazione alla prevenzione dei reati colposi.

A questo punto, viene in rilievo la questione della responsabilità penale dei soggetti che ricoprono cariche dirigenziali in strutture organizzative complesse, la quale responsabilità non implica che il garante primario (in quanto soggetti apicali, per usare la terminologia introdotta dal D. Lgs. 231/2001) debba sempre e comunque rispondere di tutto ciò che accade entro l'ambito per il quale è prevista la garanzia.

Questa conclusione viene imposta sia dal principio di personalità della responsabilità sia, con specifico riferimento ai reati colposi, dalle regole di diligenza, prudenza e perizia relative alla singola posizione d'obbligo.

Datori di lavoro, dirigenti e preposti costituiscono per il diritto penale del lavoro figure tipiche di garanti, sui quali incombono particolari obblighi, normativamente individuati, di verifica preventiva e controllo delle fonti di pericolo.

Anche nella moderna organizzazione del lavoro, e soprattutto nelle organizzazioni complesse, tali posizioni restano inalterate, ma ad esse si affiancano posizioni derivate o addirittura nuove, la cui

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

legittimità riposa su regole legali, statutarie ovvero dell'organizzazione data.

È il caso: **a)** del lavoratore che, in virtù del disposto dell'art. 20, comma 1, D. Lgs. 81/2008, è costituito garante della salute e sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni; **b)** del medico competente ex art. 2, comma 1, lett. h) D. Lgs. 81/2008 che, in quanto collaboratore del datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e dallo stesso investito dei compiti di sorveglianza sanitaria, assume la titolarità di obblighi di etero protezione; **c)** delle figure dei fornitori ed installatori ex artt. 22, 23 e 24 D. Lgs. 81/2008 obbligati a prestare la medesima garanzia di sicurezza; **d)** del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ex art. 2, comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/2008.

Il Testo Unico sulla sicurezza (TUS) – introdotto con il D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 – ha definito all'art. 2, ai fini che qui ci interessano, alcune posizioni di garanti tipici; è il caso del: **a)** datore di lavoro di cui alla lettera b); **b)** del dirigente di cui alla lett. d); **c)** del preposto di cui alla lett. e).

Di tali figure la norma, proprio perché 'definitoria', s'incarica di fornire descrizione adeguata di:

- **"datore di lavoro**[3]**"**, come *"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*.
- **"dirigente"**, come la *"persona che, in ragione delle competenze professionali e di potere gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa";*
- "**preposto"**, come la *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

La tipicità di tali soggetti viene espressamente ribadita dall'art. 299 TUS, secondo cui le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

[3] Nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

Il sistema normativo appena richiamato ha una duplice ricaduta:

a) sul versante squisitamente penalistico, mediante l'identificazione dei soggetti "*debitori*" della garanzia;

b) su quello della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/01), certamente impegnata, per non dire compromessa, da opzioni di impresa poco avvedute da parte dei soggetti in posizione apicale – datore di lavoro e dirigenti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. 231/01 – ovvero dai preposti, a norma dell'art. 5, comma 1, lett. b).

Identificato nella mera condotta il criterio portante d'imputazione oggettiva della responsabilità amministrativa da reato colposo *("l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse")*, l'onere della prova si atteggerà in maniera differente per i soggetti in posizione apicale rispetto a quelli sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, secondo l'enunciato di cui agli artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001.

Prescindendo, per ora, dai problematici rapporti tra il MOG ex art. 6 D.Lgs 231/2001 e quello ex art. 30 D.Lgs 81/2008, è difficile non cogliere gli aspetti di interferenza – dei quali si è tenuto conto nella redazione del presente Modello – tra l'attività dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e quella del Responsabile della Privacy.

La comunanza di materia è anche comunanza di azione, se appena si considera che il decalogo degli obblighi giuridici di cui al comma 1 dell'art. 30 evoca quello di cui all'art. 28 a proposito dell'oggetto della valutazione dei rischi, così come quello di cui all'art. 31 in tema di servizio di prevenzione o protezione e anche da quanto disciplinato dal Regolamento Europeo 679/2016.

Tuttavia, è da escludere che possa far parte dell'O.d.V. il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nominato dal datore di lavoro.

Esclusi pericolosi automatismi nell'attribuzione all'Ente di responsabilità consequenziale alla commissione di uno dei reati-presupposto, occorre interrogarsi su un Modello di verifica allocabile nella fase delle indagini preliminari al fine di stabilire adeguatezza o inadeguatezza dei Modelli organizzativi.

Acquisiti Modelli e documenti a cura del P.M., lo stesso dovrà studiarne forme e contenuti per farne materia di eventuale contestazione.

Al RSPP sarà chiesta precisione nella formulazione degli eventuali interventi su macchinari e apparati, della adeguatezza degli ambienti di lavoro (dal punto di vista della salubrità, luminosità e confort termo acustico) e della gestione delle risorse umane, nell'ambito delle misure di sicurezza da adottare.

All'O.d.V., allo stesso modo, scelte complessive e costanti a difesa del MOG, e non è un caso che

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

l'effettività dell'attuazione del MOG poggia, in ultima analisi, sulla serietà, competenza e autonomia dell'O.d.V..

Nulla vieta che il "suggeritore" del datore di lavoro possa divenire il "consulente" dell'O.d.V., con ricadute immediate quanto positive in termini di interventi correttivi e di corrispondente adeguamento dei *compliance programs*; essi (RSPP e O.d.V.) agiscono infatti su piani diversi, che solo occasionalmente coincidono.

Occorre, a questo punto, domandarsi se residuino casi concreti in cui l'infortunio possa verificarsi nonostante l'adeguatezza del Modello organizzativo; la risposta purtroppo è affermativa, in quanto nessun Modello, o un sistema tecnico di regole, per quanto rigido o perfetto, potrà mai assicurare con certezza che l'infortunio non possa verificarsi.

Per convincersene basterà considerare la nuova posizione del lavoratore, chiamato non solo a prendersi costantemente cura della propria salute e sicurezza, ma anche di quella di tutte le altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, secondo l'art. 20 D. Lgs. 81/2008.

Verificandosi l'incidente, il lavoratore potrà rispondere in sede penale della sua imprudente condotta, anche omissiva, mentre l'Ente potrà limitarsi a seguire le vicende dall'esterno.

In precedenza, si è visto come nella moderna organizzazione aziendale del lavoro, le tradizionali posizioni del datore di lavoro, del dirigente e del preposto restino sostanzialmente inalterate: ad esse, tuttavia, si affiancano posizioni derivate o addirittura nuove, la cui legittimità riposa su regole legali, statutarie ovvero dell'organizzazione data.

Nonostante la tipizzazione della delega di funzioni di cui all'art. 16 D. Lgs. 81/2008, resta fermo un generale dovere di vigilanza e controllo da parte del delegante, di modo che al garante primario semplicemente si affianca il nuovo soggetto investito di specifiche attribuzioni.

Nei casi in cui la delega non sia consentita (adozione del documento di valutazione del rischio, nomina del RSPP), la posizione di garanzia resta originaria quanto immutata.

È il caso di aggiungere che delegante e delegato impegnano anche la responsabilità amministrativa dell'Ente, secondo i consueti criteri di iscrizione di cui all'art. 5 e di ripartizione dell'onere della prova di cui agli artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/01.

Se la mancata designazione-istituzione di RSPP e O.d.V. impegna certamente la responsabilità dell'Ente, se non altro per l'impossibilità di evocare l'efficacia esimente che scaturisce dall'adozione del Modello antinfortunistico, non meno evidenti sono le ricadute sul sistema delle responsabilità

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

penali, all'ovvia condizione che vengano individuati i giusti garanti.

È importante evidenziare che neppure il D. Lgs. 81/2008 ha inteso promuovere il RSPP a nuovo garante della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sul punto si sottolinea che la L. 215/2021 pubblicata in G.U. del 20/12/2021 n.301, che ha convertito in legge il D.L. 146/2021, ha apportato la modifica del D. Lgs. 81/2008 con l'inasprimento delle sanzioni e l'aggravio delle responsabilità in capo ai datori di lavoro ed ai loro preposti.

Con tale nuova normativa sono stati attribuiti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro gli stessi compiti e poteri previsti per le Aziende Sanitarie Locali è stata anche rielaborata la disciplina di sospensione dell'attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli Organi di Vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari, di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, senza la necessità per la sospensione dell'attività di una violazione reiterata nel tempo o per la mancanza di nomina dei soggetti preposti, i cui obblighi sono stati parzialmente modificati (art.19), così come è stata modificata la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37).

Per l'O.d.V. la posizione di garanzia è esclusa dal silenzio della legge, che nulla dice al riguardo.

La mancanza o il lacunoso funzionamento del RSPP e dell'O.d.V. saranno, quindi, apprezzati dal Giudice penale come altamente sintomatici di colpa ex art. 43 c.p. ovvero di colpa di organizzazione ex artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001.

2.11. Aspetti tecnici e procedurali seguiti per la redazione del presente Modello.

Come già sottolineato diverse volte, a norma dell'art. 6 del Decreto, ove il reato sia commesso da organi apicali, l'Ente si libera dalla responsabilità prevista dalla norma se prova la sussistenza di due condizioni:

a) l'adozione ed efficace attuazione di Modelli organizzativi;

b) l'elusione fraudolenta dei medesimi da parte dell'autore del fatto.

La seconda di tali condizioni, certamente compatibile con i reati dolosi, pare essere strutturalmente irriducibile a una dimensione della colpevolezza caratterizzata dall'assenza della volontà dell'evento, com'è nei delitti colposi.

L'opzione in concreto che si pone, dunque, è di ritenere impossibile la prova liberatoria in relazione ai reati colposi quando il reato è commesso da un organo apicale, ovvero ritenere che tale condizione, nel settore considerato, non è richiesta, sì che la prova liberatoria dell'Ente dovrà avere riguardo alla dimostrazione dell'adozione ed efficace attuazione dei Modelli organizzativi.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

Tale ultima interpretazione appare comunque preferibile, tenuto conto della *ratio legis*, che appare essere quella di consentire comunque una prova liberatoria all'Ente.

È proprio sul terreno della colpa di organizzazione, ed in particolare sulla ricostruzione del contenuto minimo di un Modello organizzativo idoneo ad avere efficacia di esimente, che si pone il delicato problema di coniugare la specificità delle regole della responsabilità degli Enti con l'articolata disciplina prevista nel settore antinfortunistico ed in materia di igiene e salute sul lavoro, norme aventi identiche finalità di prevenzione.

Occorre, quindi, elaborare le categorie generali di una *compliance* idonea a prevenire le diverse tipologie di rischio da reato nei diversi settori nei quali si esplica l'attività dell'Ente.

Nelle aree a rischio caratterizzate (come nel caso che ci occupa) da una normazione di settore avente finalità cautelari, il rapporto tra essa ed i Modelli organizzativi deve essere di inclusione, sì che la colpa da organizzazione dell'Ente in tali casi ha essenzialmente natura di colpa specifica: *l'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 di attuazione della L. 123/2007, nel definire il contenuto dei Modelli Organizzativi idonei ad avere efficacia esimente prevede che essi debbano contenere un sistema orientato all'adempimento degli obblighi giuridici, analiticamente indicati, previsti dal medesimo Decreto con finalità di prevenzione.*

Il combinarsi, con sfere di efficacia e direzioni soggettive diverse, delle situazioni giuridiche dell'onere e dell'obbligo realizza nel settore in esame il raccordo tra garanzie dovute dai soggetti, titolari di obblighi di protezione e controllo, con la garanzia prestata dall'organizzazione.

La tecnica normativa che concreta siffatto nesso di inclusione si avvale di criteri di identificazione strutturali del contenuto dei Modelli organizzativi, che richiamano gli obblighi giuridici relativi a:

1) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

2) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

3) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti o commesse, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

4) attività di sorveglianza sanitaria;

5) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

6) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

7) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;

*Tali obblighi peraltro sanciti anche dall'art. 30 del D. Lgs 81/2008 modificato dall'art. 20 del D. Lgs. 106/2009, il quale prevede idonei sistemi di registrazione dello svolgimento delle attività di prevenzione, un'adeguata articolazione funzionale ed un controllo dell'Organismo di Vigilanza al fine di avere "**efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D. Lgs. 231/2001**".*

La questione fondamentale che la norma in questione pone è se essa fissi un contenuto legale necessario dei Modelli Organizzativi ai fini della loro efficacia esimente, ovvero se essa, articolando con ricchezza di contenuti i principi generali del D. Lgs. 231/01 nel settore antinfortunistico, fornisca all'interprete una griglia di valutazione dell'idoneità dei *compliance programs*.

Se si aderisce alla prima opzione, che è quella più fedele alla lettera della norma, si dovrà concludere che l'art. 30 ha introdotto una disciplina di diritto speciale nel sistema della responsabilità degli Enti con riferimento all'area delineata dall'art. 25-septies.

Tuttavia, un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere che l'art. 30 D.Lgs 81/2008 attribuisca all'interprete strumenti di valutazione dell'idoneità del contenuto dei Modelli organizzativi, determinando i parametri di individuazione dell'agente-modello collettivo e descrivendo i caratteri di una meta competenza superiore alla somma delle competenze degli individui, nel settore antinfortunistico.

Sotto tali profili appare inoltre opportuno introdurre, anche alla luce della decisione della Suprema Corte di Cassazione Sezione III penale n. 38890/2024 del 23/10/2024 una specifica procedura che preveda le modalità operative per l'Ente nelle ipotesi in cui il soggetto apicale/legale rappresentante sia imputato unitamente all'Ente di uno dei reati presupposto di cui al D.Lgs 231/2001.

Si evidenzia infatti che la partecipazione attiva dell'Ente al procedimento che lo riguarda è subordinata alla sua previa costituzione nel procedimento, formalità individuata dall'art. 39 D. Lgs. 231/2001 quale mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell'imputato persona fisica, in quanto corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva e idoneo a rendere quanto prima ostensibile l'eventuale conflitto di interessi derivante dall'essere il legale rappresentante imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

Il rappresentante legale imputato del reato presupposto non può pertanto provvedere, a causa di una

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

evidente condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'Ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 del D. Lgs. n. 231 del 2001.

L'inosservanza del divieto di cui all'art. 39 produce necessariamente conseguenze sul piano processuale, in quanto tutte le attività svolte dal rappresentante incompatibile all'interno del procedimento penale che riguarda l'Ente, devono essere considerate inefficaci.

Il modello organizzativo dell'Ente deve pertanto prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'Ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi.

Seguendo questa interpretazione è stato redatto il presente Modello.

2.12. In relazione al trattamento dei dati personali.

Nell'attuazione dell'attività che caratterizza l'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. potenzialmente acquisisce, gestisce, tratta, e conserva dati c.d. *"sensibili"*, oggi definiti *"particolari"*.

In questo contesto un ruolo centrale è rivestito dal Regolamento UE 2016/679 , anche noto come **GDPR** (General Data Protection Regulation) (il quale ha sostituito i contenuti della direttiva sulla protezione dei dati (Direttiva 95/46/CE) e, in Italia, ha abrogato gli articoli del codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) con esso incompatibili, per il tramite del D.Lgs n. 101/2018.

Il Regolamento Europeo 679/2016 indica le figure principali coinvolte nel trattamento dei dati personali, dando una puntuale e specifica definizione di: Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dati e degli Autorizzati/Incaricati del trattamento.

3. PROCESSO DI RISK MANAGEMENT

Nelle Parti Speciali del presente modello verranno sviluppate, in conseguenza dello studio in concreto della tipologia dell'Ente, del contesto operativo interno, della sua struttura organizzativa, dell'articolazione territoriale, delle dimensioni, del settore economico, dell'area geografica e di quanto altro considerato rilevante ai fini dello stesso, le seguenti operazioni:

a) Mappatura dei processi "a rischio";

b) Elenco dei rischi potenziali;

c) Sistema di controllo interno in grado di prevenire o mitigare i rischi;

d) Analisi del sistema di controllo preventivo (ove esistente);

e) Valutazione dei rischi residui (non coperti dai controlli preventivi);

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

f) Verifica periodica che il Modello di organizzazione, gestione e controllo sia costantemente attuato ed aggiornato, alla luce dell'evoluzione della Normativa cogente e di settore e di eventuali modifiche aziendali.

In tale ottica di prevenzione appare pertanto fondamentale il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR) dell'Ente, che è costituito dall'insieme di strumenti, documenti normativi e regole volte a consentire una conduzione dell'attività aziendale sana, corretta e coerente con gli obiettivi dell'Ente nonché a perseguire il successo sostenibile, mediante un adeguato processo di definizione di soggetti, compiti e responsabilità dei vari Organi e funzioni di controllo e di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, nonché mediante la strutturazione di adeguati flussi informativi volti a garantire la tempestiva circolazione delle informazioni.

Un efficace SCIGR favorisce l'assunzione di decisioni consapevoli e concorre ad assicurare la salvaguardia del Patrimonio Sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali e al mercato, il rispetto di leggi e regolamenti, dello Statuto Sociale e degli strumenti normativi interni, nonché il perseguimento del successo sostenibile dell'Ente.

Il SCIGR, in linea con le normative e le best practice di riferimento, si articola sui seguenti livelli:

G O V E R N O **Definisce, approva e verifica il Sistema di Controllo Interno e la Gestione dei Rischi**		
		
I Livello di controllo (management - funzioni operative)	**II Livello di controllo** (funzioni di controllo - monitoraggio dei rischi)	**III Livello di controllo** (funzioni di Internal Audit)
Identifica, valuta, gestisce e monitora i rischi di competenza, in relazione ai quali individua e attua specifiche azioni di trattamento dirette ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.	Monitora i rischi aziendali, propone le linee guida sui relativi sistemi di controllo e verifica l'adeguatezza degli stessi al fine di assicurare efficienza ed efficacia delle opera-zioni, adeguato controllo dei rischi, prudente conduzione del business, affidabilità delle informazioni, conformità a leggi, regolamenti e procedure interne. Le funzioni preposte a tali controlli sono auto-nome, indipendenti e distinte da quelle operative.	Fornisce garanzie indipendenti sull'adeguatezza ed effettiva operatività del primo e secondo livello di controllo e, in generale, sul SCIGR. Ha la finalità di valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità in termini di efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni, nonché di individuare violazioni delle procedure e delle norme applicabili all'Ente.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

L'Ente ha adottato sistemi e modelli specifici di gestione e monitoraggio dei rischi che si inseriscono nel più ampio Sistema integrato di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e che sono in grado di rafforzarne l'efficacia, anche rispetto ad obiettivi di presidio ex Decreto 231, quali:

a) il Processo di Compliance Integrata, che consente di creare sinergie operative tra i diversi presidi specialistici dei rischi di compliance e di garantire una Governance omogenea nella gestione dei rischi di non conformità tra le diverse Aree e Settori dell'Ente, anche grazie ad una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nelle attività del processo.

b) il Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Finanziaria, costituito dall'insieme di tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare l'attendibilità, la tempestività, l'accuratezza e l'affidabilità dell'informativa finanziaria comunicata all'esterno, comprendente i documenti contabili periodici ed altre comunicazioni di carattere finanziario;

c) il Sistema di Gestione Integrato, adottato dall'Ente per garantire la compliance, la qualità dei processi e dei servizi offerti, la salute e la sicurezza dei lavoratori, la sicurezza delle informazioni e la prevenzione della corruzione nonché la gestione ambientale, al fine di assicurare a tutti gli stakeholder la massima efficacia ed efficienza dei processi, delle attività e delle risorse;

d) il Sistema di gestione e controllo delle procedure contabili e fiscali che costituiscono uno strumento strategico che identifica, monitora e gestisce gli effetti derivanti da ogni operazione afferente al business dell'Ente, e finalizzate a: **d.1)** ottenere la ragionevole certezza che l'Ente applichi correttamente la normativa fiscale e che quindi sia soggetta ad un corretto carico impositivo; **d.2)** garantire una forma di cooperazione rafforzata e leale tra l'Ente e le diverse Autorità Fiscali con cui intrattiene rapporti; **d.3)** il Sistema di Sicurezza Informatica, finalizzato a garantire continue indicazioni di adeguati livelli di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati e dei servizi erogati, assicurando un opportuno presidio di compliance al quadro giuridico di riferimento; **d.4)** il Modello Privacy, adottato dall'Ente in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679, "General Data Protection Regulation" – GDPR) e della normativa italiana di cui al D. Lgs n.196/03 (Codice Privacy) e dal D. Lgs. 101/18, che definisce i ruoli e le responsabilità con riferimento al trattamento dei dati personali.

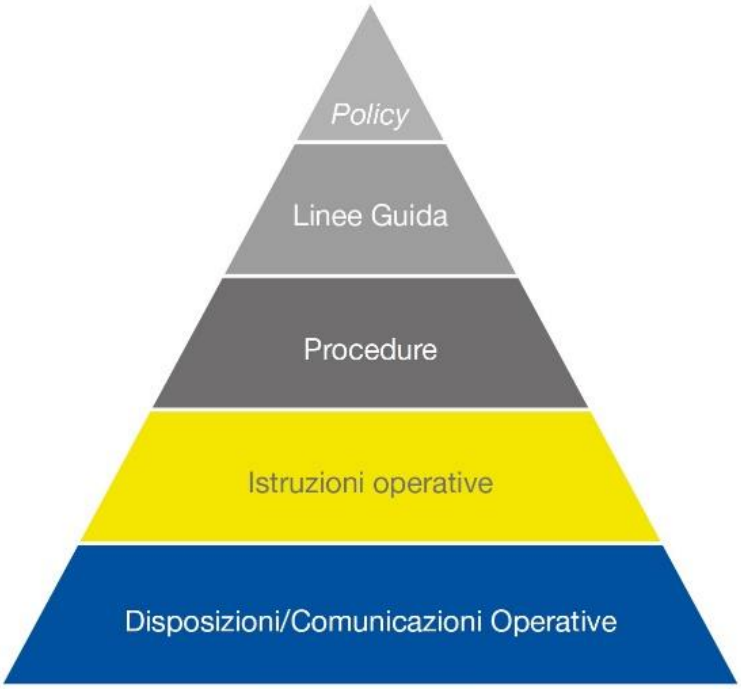
Il Sistema Normativo Aziendale

Il ***Sistema Normativo Aziendale (di seguito anche "SNA")*** è importante per dare attuazione ed efficacia al MOG 231: è un framework di riferimento adottato dall'Ente per promuovere la gestione

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

univoca e omogenea, a livello aziendale, dei documenti normativi e delle informazioni documentate dei Sistemi di Gestione, attraverso la definizione delle regole di redazione degli strumenti normativi aziendali.

Il SNA definisce i principi, l'architettura e il processo di gestione delle classi documentali, secondo un approccio gerarchico strutturato afferente le classi documentali e i relativi livelli di approvazione.



Il SNA definisce, altresì, le attività di verifica dei documenti normativi in fase di redazione degli stessi, prevedendo verifiche specialistiche al fine di accertare che il documento sia adeguato rispetto agli specifici ambiti di riferimento.

Tra le verifiche specialistiche è inclusa l'analisi sull'adeguatezza dei principi di controllo formalizzati all'interno del documento a presidio delle attività a rischio individuate nel presente Modello 231.

3.1. Attività istituzionali.

Sono state prese in considerazione, per quanto riguarda la specifica attività istituzionale dell'Ente i rapporti con la Pubblica Amministrazione; le erogazioni liberali e correttezze commerciali; la gestione dei rimborsi, le attività finanziarie, fiscali e tributarie, le attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; il trattamento dei dati personali; il trattamento dei rifiuti pericolosi.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

3.2. Ordinarie attività aziendali.

Per quanto concerne, invece, le ordinarie attività aziendali, sono state prese in considerazione: attività societarie; gestione di vertenze legali e giudiziarie in ordine a profili societari; redazione e presentazione del bilancio; gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare; adempimento degli oneri relativi al personale dipendente; relazioni esterne; attività di carattere finanziario.

3.3. Caratteristiche essenziali del Modello.

L'art. 6, comma 2, del Decreto, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione e controllo.

La norma segnala le due fasi principali in cui tale sistema deve articolarsi: **1) identificazione dei rischi**, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto; **2) la progettazione del sistema di controllo**, ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'Ente ed il suo adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè, ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Ridurre un rischio significa dover intervenire su due fattori determinanti:

- la probabilità di accadimento dell'evento;
- l'impatto dell'evento stesso.

Tale attività per essere veramente efficace, ai sensi e per gli effetti del Decreto, deve tradursi in un processo continuo, da reiterare con particolare attenzione anche nei momenti di cambiamento aziendale: è a questo punto necessario definire il ***"rischio accettabile".***

Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi *"costano"* più della risorsa da proteggere e la soglia concettuale di accettabilità del rischio è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non con l'attuazione di comportamenti fraudolenti.

Questa soluzione, che è quella in concreto adottata nel presente modello, è in linea con la logica dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo quale esimente espressa dal Decreto ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa (penale) dell'Ente.

3.4. Attività sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Si rappresenta che i reati contro la Pubblica Amministrazione sono stati oggetto di modifica da parte del Legislatore con l'introduzione della **L. n. 3/2019** recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la*

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

La predetta legge, entrata in vigore il 31/01/2019, ha introdotto le seguenti novità: **a)** aumento delle pene per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione: il minimo edittale passa da uno a tre anni di reclusione, il massimo da sei a otto anni; **b)** inserimento del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) nell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001: è prevista la sanzione pecuniaria fino a 200 quote; **c)** estensione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, precedentemente stabilita per un arco temporale non inferiore ad un anno: è dunque prevista per un lasso da quattro a sette anni in caso di commissione del reato da parte di un soggetto apicale e da due a quattro anni per la commissione del reato da parte di un sottoposto.

Inoltre, sono state apportate delle modifiche al comma 5 dell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 che prevede che nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. b); **d)** La norma, da ultimo, ha introdotto il comma 5 *bis* all'art. 25 del D.Lgs.231/2001 che prevede che se prima della sentenza di primo grado l'Ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2.

Le attività potenzialmente sensibili riferite ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sono:

1) negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti, convenzioni di concessione con la P. A. mediante procedure negoziate (affidamento a trattativa privata);
2) negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti con la P. A. ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
3) gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
4) gestione dei rapporti con la P. A. per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (L. 81/2008 e ss.mm.ii.);
5) amministrazione e gestione del personale, rapporti con enti previdenziali e assistenziali;

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

6) rapporti con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla normativa di riferimento e gestione dei rapporti per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio di attività aziendali;

7) gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria;

8) acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Pubbliche Amministrazioni in favore dell'Ente;

9) gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto della P. A. e collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni o Autorità;

10) rapporti di gestione immobiliare con la P. A.;

11) contratti di consulenza;

12) procedure di acquisto di beni e servizi;

13) ogni tipologia di rapporti con la P.A. che abbia ad oggetto il regime di accreditamento e/o certificazione ed mantenimento dei requisiti richiesti dalla legge;

14) organizzazione di eventi e sponsorizzazioni.

3.5. Attività sensibili negli adempimenti societari, finanziari ed antiriciclaggio.

Appare opportuno rilevare come il legislatore, da ultimo, sia intervenuto sulla disciplina dei reati societari attraverso l'introduzione della fattispecie di reato di cui agli art.li 2635 c.c. e 2635-bis c.c., istigazione alla corruzione tra privati) [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]. Si tratta della corruzione tra privati, la quale ha esteso la logica della corruzione anche in assenza di un partner di natura pubblica, considerando delittuose le ipotesi di violazione dei doveri d'ufficio da parte di una serie di soggetti specificamente indicati nella norma e dell'istigazione alla corruzione tra privati.

Con l'approvazione del Senato del D.L. 10/08/2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 dei seguenti reati: **a)** Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); **b)** Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); **c)** Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);

Sono state previste sanzioni pecuniarie variabili da 200 a 600 quote (se il profitto è di rilevante entità

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

o se il danno è di particolare gravità) e sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e), consistenti nel divieto di contrattare con la P.A. (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi; nel caso di "trasferimento fraudolento di valori" vengono ulteriormente inasprite prevedendo l'interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Le attività potenzialmente sensibili che fanno riferimento ad adempimenti societari, antiriciclaggio e alle attività di carattere finanziario, risultano essere le seguenti:

1) tenuta della contabilità, redazione dei bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizione di Autorità di Vigilanza;
2) gestione delle incombenze societarie, operazioni sul capitale e operazioni su azioni o quote;
3) attività di preparazione delle riunioni assembleari, attività di rilevanza societaria e adempimenti di oneri societari;
4) predisposizione e comunicazione di notizie/dati relativi all'Ente;
5) acquisizione di partecipazione in società terze;
6) investimenti e finanziamenti;
7) locazione di immobili di proprietà dell'Ente o di terzi;
8) gestione del macro-processo relativo al *"ciclo attivo"*, al *"ciclo passivo"*, ai *"flussi monetari e finanziari"* e a qualsiasi altra attività la cui controparte sia costituita da soggetti privati (corruzione tra privati).

Tali attività potenzialmente sensibili dovranno tener conto anche delle modifiche introdotte dai nuovi reati di ***"Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*** (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs.n.195 dell'08/11/2021]", nonché dei "***Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti***" (Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo inserito dal D.Lgs.n.184 dell'08/11/2021], ponendo in essere, nell'attuazione del presente Modello, ogni modifica e/o integrazione necessaria ed opportuna delle procedure e dei controlli posti in essere dalla Società.

3.6. Attività sensibili e sicurezza sul lavoro.

Le attività potenzialmente sensibili che riguardano la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono le seguenti:

1) qualunque attività lavorativa svolta per l'impresa in rapporto di dipendenza o di collaborazione che comporti un'esposizione al rischio antinfortunistico e della salute del lavoratore;

2) qualunque attività lavorativa esterna svolta per conto dell'impresa che comporti una esposizione al rischio antinfortunistico.

Al fine della identificazione delle attività che comportano un rischio infortuni sul lavoro, si veda il documento completo della Valutazione dei Rischi (DVR) dell'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. da considerarsi come parte integrante del Modello.

Infatti, la costruzione dei Modelli organizzativi per le finalità di cui al D. Lgs. 231/01 deve comunque tener conto della preesistenza di un complesso di disposizioni normative, regolamentari ed interne volte alle medesime finalità di prevenzione di eventi lesivi, che dovrà essere necessariamente tenuto in considerazione per la creazione di un sistema organizzativo coerente, adeguato e concretamente rispondente alle indicazioni legislative.

3.7. Attività sensibili: reati informatici e relativi al trattamento dei dati personali.

Le attività potenzialmente sensibili che fanno riferimento reati informatici e relativi al trattamento dei dati personali, sono le seguenti:

1) Gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni (autenticazione, account e profili);
2) Attività di manutenzione dei sistemi informatici/telematici e di accesso alle applicazioni;
3) Gestione e manutenzione hardware;
4) Gestione e manutenzione software;
5) Gestione degli accessi fisici ai locali in cui sono localizzati i sistemi e le infrastrutture IT;
6) Attività di creazione, protezione, immissione, estrazione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in/da reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici;
7) raccolta, gestione e conservazione dei dati personali raccolti nell'esercizio dell'attività aziendale;
8) adeguamento al regolamento UE 2016/679 - GDPR relativo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali.

3.8. Attività sensibili connesse al rischio di commissione di reati ambientali.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

Considerata la specifica attività dell'Ente le attività potenzialmente sensibili connesse al rischio di commissione di reati ambientali sono prevalentemente quelle relative alla gestione delle carcasse degli animali, alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti compreso l'affidamento in outsourcing dei relativi adempimenti, nonché le immissioni di polveri nocive. In ultimo appare opportuno attenzionare i possibili reati ambientali legati allo stoccaggio e alla gestione dei carburanti e degli olii.

3.9. Attività sensibili in materia di violazione del diritto d'autore.

Le attività potenzialmente sensibili che in materia di violazione del diritto d'autore sono le seguenti:

a) acquisto, gestione e utilizzo del sistema informatico e dei software in assenza delle regolari licenze;

b) duplicazione di programmi informatici protetti da copyright;

c) gestione dei contenuti multimediali sulla rete aziendale e in particolare sul sito internet aziendale, in considerazione, tra l'altro, del possibile illegittimo utilizzo all'interno di quest'ultimo di composizioni musicali, immagini o altre opere dell'ingegno coperte da altrui diritto d'autore;

d) utilizzo illegittimo sulla rete aziendale e in particolare sul sito internet aziendale di contenuti multimediali (es. immagini) o altre opere d'ingegno coperte dal diritto d'autore;

e) riproduzione di opere dell'ingegno coperte dal diritto d'autore;

f) download di software, applicazioni e contenuti coperti da diritto d'autore.

3.10 Attività sensibili in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Le attività potenzialmente sensibili che riguardano la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, riguardano la gestione dei rapporti con soggetti che possono essere chiamati a rispondere nell'ambito di un procedimento giudiziario che interessa l'Ente e rispetto al quale lo stesso Ente sia, ad esempio, attore, convenuto, imputato, persona offesa, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

3.11 Attività sensibili: impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare.

Sebbene non si evidenzino attività particolarmente sensibili in relazione all'oggetto ed alle funzioni dell'Ente, le attività potenzialmente sensibili che riguardano la prevenzione del reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare risultano le seguenti:

1) gestione delle risorse umane; **2)** controllo dell'organico aziendale;**3)** assunzione del personale.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

3.12 Attività sensibili: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio.

Sebbene non si evidenzino attività particolarmente sensibili in relazione ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento tra le attività potenzialmente sensibili si dovrà tener conto delle modifiche introdotte dai nuovi reati di *"Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"* (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs.n.195 dell'08/11/2021], nonché dei "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" (Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo inserito dal D.Lgs.n.184 dell'08/11/2021], attuando, in relazione all'attuazione del presente Modello, ogni modifica e/o integrazione necessaria ed opportuna delle procedure e dei controlli interni e procedure posti in essere dall'Ente.

3.13 Attività sensibili: criminalità organizzata.

Le attività potenzialmente sensibili che riguardano la prevenzione dei reati di criminalità organizzata risultano le seguenti: **1)** rapporti con la Pubblica Amministrazione; **2)** finanziamenti pubblici; **3)** partecipazione a gare d'appalto; **4)** acquisti di beni, servizi e consulenze; **5)** selezione e assunzione del personale; **6)** conferimento di incarichi professionali; **7)** donazioni, liberalità e sponsorizzazioni; **8)** rapporti con gli utenti; **9)** operazioni sul capitale; **10)** redazione del bilancio; **11)** adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizioni di Autorità di Vigilanza; **12)** assunzione o distacco di personale ed uso di lavoratori provenienti anche da altre Società.

3.14 Attività sensibili: delitti contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Non si evidenziano attività particolarmente sensibili in relazione ai delitti contro la personalità individuale, ad esclusione di quelle connesse ai rapporti di lavoro subordinato (mobbing, discriminazioni) sempre potenzialmente commissibili in strutture aziendali complesse.

Per quanto specificamente attiene le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, si tratta di un'ipotesi difficilmente verificabile, anche in astratto.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

3.15 Attività sensibili: reati Tributari

Le attività potenzialmente sensibili che riguardano la prevenzione dei reati tributari sempre potenzialmente commissibili attese anche la complessità del sistema fiscale ed i numerosi adempimenti cui l'Azienda è sottoposta (per numero di dipendenti e volume di affari) sono le seguenti:

a) Gestione degli adempimenti fiscali e tributari;

b) Gestione amministrativa e contabile;

c) Acquisti di beni e servizi;

d) Gestione Consulenze e prestazioni professionali;

e) Assunzione o distacco di personale ed uso di lavoratori provenienti anche da altre Società.

Si deve sul punto però sottolineare che l'Azienda ha ritenuto di affidarsi per i vari adempimenti a professionisti esterni di provata esperienza proprio per garantire sempre la propria trasparenza, correttezza e legalità.

3.16 Attività sensibili: reati contro il Patrimonio Culturale

Tenendo conto delle modifiche introdotte in materia di *"Delitti contro il patrimonio culturale (Art.25-septiesdecies, D.Lgs.n.231/01) [articolo aggiunto da L. n.22 del 09/3/2022]"* ed in materia di "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art.25-duodevicies, D.Lgs.n.231/01) [articolo aggiunto da L. n.22 del 09/3/2022]", e tenuto conto che tale nuova normativa ha comportato l'ampliamento dei reati presupposto ai fini del D. Lgs. 231/2001 accogliendo tra questi le fattispecie di cui ai seguenti articoli: 518 bis c.p. (furto di beni culturali); - 518 ter c.p. (appropriazione indebita di beni culturali); - 518 quater c.p. (ricettazione di beni culturali); - 518 sexies c.p. (riciclaggio beni culturali); - 518 octies c.p. (falsificazione in scrittura privata in beni culturali); - 518 novies c.p. (violazione in materia di beni culturali); - 518 decies c.p. (importazione illecita di beni culturali); - 518 undecies c.p. (uscita o esportazione illecita di beni culturali); - 518 duodecies c.p. (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici); - 518 terdecies c.p. (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici); - 518 quaterdecies c.p. (contraffazione opere d'arte).

Le attività potenzialmente sensibili che riguardano la prevenzione dei reati contro il patrimonio culturale sono le seguenti:

1) partecipazione a gare d'appalto;

2) gestione delle risorse umane e delle attività lavorative;

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

3) acquisti di beni, servizi e consulenze;

4) acquisto o vendita di immobili;

5) conferimento di incarichi professionali;

6) trasporti;

7) adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizioni di Autorità di Vigilanza.

In tali ambiti, si dovrà comunque, in relazione all'attuazione del presente Modello, tenere in considerazione ogni modifica e/o integrazione necessaria ed opportuna delle procedure e dei controlli da parte dell'Ente.

3.17 Attività sensibili: razzismo e xenofobia.

Dall'analisi si evidenziano attività sensibili a rischio di delitti contro la personalità individuale.

Lo studio dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, il richiamato l'articolo inserisce introduce il reato di *"Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"* (art. 604 bis co. 3 c.p.) che prevede si applichi la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Le attività potenzialmente sensibili che riguardano la prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia:

1) gestione dei rapporti da parte dei soci, amministratori, del personale dipendente e dei collaboratori dell'Ente nei confronti delle risorse interne ed esterne; tale ipotesi riguarda tutti i Processi e le attività aziendali.

2) gestione dei rapporti da parte dei soci e dei fruitori interni ed esterni dei servizi dell'Ente nei confronti di tutte le risorse coinvolte, tale ipotesi riguarda tutti i processi e le attività aziendali.

Anche in questo caso, tenuto conto dell'oggetto dell'attività e dei presidi attuati, dell'adozione di uno specifico Codice Etico e di Condotta, si tratta di un'ipotesi di reato modestamente verificabile nel contesto dell'Ente.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

4 PASSAGGI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEL MODELLO.

Il primo obiettivo per la costruzione e/o revisione di un Modello organizzativo è la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione.

Certamente gli stessi reati potrebbero essere commessi anche una volta attuato il Modello, ma in questo caso il Modello e le relative misure devono essere tali che l'agente non solo dovrà volere l'evento reato, ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente le indicazioni e le regole dell'Ente.

Pertanto, il Modello sarà considerato idoneo se un eventuale reato sarà stato commesso per condizioni di contorno di carattere eccezionale.

L'insieme di misure che l'agente, se vuol delinquere, sarà costretto a forzare, dovranno essere realizzate in relazione alle specifiche attività dall'Ente considerate a rischio ed ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse.

Vengono qui in rilievo i concetti di adeguatezza, idoneità ed efficacia, che sono stati i punti di riferimento nella compilazione del presente Modello.

In primo luogo, l'adeguatezza può essere conseguita attraverso modelli di minimizzazione ragionevole del rischio, posto che nessun sistema di controllo è in grado di eliminare in maniera assoluta i rischi (il concetto di rischio = zero non esiste!).

Relativamente ai concetti di idoneità ed efficacia, non è certamente corretto desumere l'assenza di uno o entrambi questi requisiti dal semplice fatto che sia stato accertato un reato che si voleva impedire con l'introduzione del Modello stesso.

Ove si reputasse che dall'accertamento del reato dovesse necessariamente discendere l'inadeguatezza del Modello, ci si troverebbe in presenza di un criterio imputativo di colpa da *"mala organizzazione"* destinato a trasformarsi in responsabilità oggettiva, cosa non voluta dal Legislatore, il quale ha inquadrato i modelli tra gli elementi incidenti sulla colpa dell'Ente, nel senso che *l'assenza, l'inidoneità o l'inefficacia degli stessi esprimerebbe il fondamento del rimprovero su cui viene basata l'attribuzione dell'illecito*.

4.1 Componenti del Modello.

I principali punti del presente Modello, del quale le Procedure costituiscono parte integrante, sono i seguenti:

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

1) inventariazione degli ambiti aziendali di attività;

2) individuazione dei rischi potenziali e loro mappatura;

3) valutazione delle probabilità (di accadimento) corrispondenti;

4) valutazione, costruzione, adeguamento del sistema dei controlli preventivi;

5) descrizione documentata del sistema di controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari;

6) impianto sanzionatorio;

7) modalità e tempi di archiviazione delle scritture e obbligo di riferire notizie utili all'Organo di Vigilanza, affinché quest'ultimo possa esercitare concreti poteri di controllo, così come quelli degli Organismi Ispettivi.

***I principali soggetti a cui fa riferimento il presente Modello, sono i seguenti**:*

a) Organismo di Vigilanza;

b) Collegio Sindacale (ove esistente);

c) RSPP;

d) Medico competente (ove nominato);

e) Responsabile 231 (ove nominato);

f) Responsabile Etico (ove nominato);

g) Responsabile Privacy (ove nominato);

h) Responsabile Antincendio;

i) Responsabile Gestione Emergenze e Primo Soccorso;

j) Revisore dei Conti o Società di Revisione (ove esistenti).

Le componenti (i protocolli) del sistema di controllo preventivo, che saranno attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello risultano:

a) Codice Etico con riferimento ai reati considerati;

b) Codice di Condotta;

c) Sistema organizzativo (attribuzione di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti);

d) Procedure manuali ed informatiche;

e) Linee guida e protocolli operativi;

f) Poteri organizzativi e di firma (es: soglie di approvazione delle spese);

g) Sistema di controllo di gestione (tempestiva segnalazione di criticità processi di risk assestment);

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

h) Sistema di deleghe e procure;

i) Impianto sanzionatorio;

j) Comunicazione al personale e sua informazione e formazione;

k) Registrazione e conservazione delle operazioni finanziarie.

L'integrazione di tali componenti è attuata organicamente (vedi organigramma), in un'architettura del sistema operativo dell'Ente che rispetta una serie di principi di verifica e di controllo, la cui esatta attuazione dovrà essere documentata, così come specificato nella parte speciale del Modello.

4.2 Le linee guida ANAC e Confindustria

Il Decreto Lgs. 231/2001, all'articolo 6, comma 3, ha previsto che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento.

In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il D.M. 26/06/2003 n. 201 *"Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ribadisce che le associazioni rappresentative degli Enti, comunicano al Ministero della Giustizia, i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e per l'attuazione dei *"Modelli di organizzazione e di gestione"* e prevede espressamente che, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia del codice di comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

Nelle Linee Guida sono altresì analizzate nel dettaglio le caratteristiche che devono contraddistinguere l'Organismo di Vigilanza sia con riferimento all'organo inteso nel suo complesso (attività, poteri, doveri, rapporti con l'Ente, ecc.), sia con riferimento ai suoi componenti (idoneità dei soggetti a rivestire il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza cause di ineleggibilità, causa di decadenza, ecc.). Fanno pertanto parte integrante del presente Modello, le linee guida ANAC comprensive dei periodici aggiornamenti, perfettamente applicabili all'attività dell'Ente.

In relazione alle linee guida Confindustria anch'esse prese in considerazione nella redazione del

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

presente modello si sottolinea come le stesse forniscano alle imprese indicazioni metodologiche utili per l'elaborazione dei modelli, che rappresentano un presidio organizzativo sempre più diffuso nel nostro tessuto imprenditoriale.

L'ultimo aggiornamento di tali linee guida ha riguardato sia la parte generale che quella speciale, con interventi puntuali su diversi temi.

Nella parte generale le principali novità riguardano: la disciplina del whistleblowing, gli aggiornamenti conseguenti alla Legge cd. Spazzacorrotti e l'opportunità di valorizzare un approccio integrato alla *compliance*.

Nella parte speciale le linee guida sono state invece integrate con paragrafi dedicati alle nuove fattispecie di reato presupposto della responsabilità 231 (es. corruzione tra privati, caporalato, abusi di mercato, autoriciclaggio e riciclaggio, traffico di influenze illecite, reati tributari, contrabbando, reati di peculato).

5 L'ADOZIONE DEL MODELLO

La decisione da parte dell'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. di adottare e costantemente aggiornare il Modello è stata attuata nell'intento di tutelare, sin dall'inizio della propria attività, la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti e del pubblico e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente all'adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di reati.

Il presente Modello è stato predisposto dalla società secondo i dettami del D. Lgs 231/2001 e sulla base delle linee guida elaborate da ANAC e Confindustria, è stato approvato e adottato dall'Organo Amministrativo, conformemente alle previsioni dell'art. 6, che prevede il Modello come espressione dell'organo Dirigente della Società. Contestualmente all'adozione del MOG 231 e conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b, è stato istituito l'O.D.V. di cui ci si occuperà diffusamente nel prosieguo.

6 SCOPO E PRINCIPI DEL MODELLO

6.1 Principi fondanti.

I principi posti a fondamento del Modello devono:

a) rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi dell'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l., anche quando apparentemente

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio all'Ente;

b) permettere di monitorare le attività sensibili e intervenire per prevenire la commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.

6.2 Principi ispiratori.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato realizzato tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del D. Lgs. 231/01, le linee guida elaborate dall'ANAC, in particolare:

a) sono state identificate le aree a rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti, delle prassi, dei livelli autorizzativi;

b) per le aree a rischio sono stati definiti adeguati sistemi di controllo interno al fine di prevenire la commissione di reati e sono state redatte delle idonee procedure organizzative;

c) è stato istituito un Organismo di Vigilanza, al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione del modello attraverso il monitoraggio delle attività e la definizione dei flussi informativi dalle aree sensibili;

d) sono stati attribuiti a tale Organismo e ai vertici aziendali compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del Modello anche ai fini della configurazione dell'esimente;

e) è stato previsto, in conformità alla normativa esistente in materia, un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello;

f) è stata avviata un'opera di formazione e sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali sulle procedure e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal Modello.

I sistemi di controllo interno in atto si basano sui principi di:

a) adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti, con particolare riferimento a quelle contabili e fiscali;

b) adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle decisioni sull'assunzione del personale, previo eventuale affidamento anche ad una società esterna di ricerca del personale e valutazione dei requisiti;

c) partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;

d) formalizzata separazione delle funzioni per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

e) idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;

f) formalizzazione di deleghe e procure;

g) obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti dalle singole funzioni aziendali all'Organismo di Vigilanza;

h) applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal Modello.

6.3 Struttura del Modello.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo si compone di una Parte Generale e di una più Parti Speciali, con vari allegati, linee guida e modelli operativi.

La Parte Generale, costituita dal presente documento, descrive i contenuti e gli impatti del Decreto, i principi e gli obiettivi del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le attività sensibili, i protocolli per l'adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello nonché la previsione del sistema disciplinare dell'Ente, dandosi un'organizzazione compliant e idonea alle finalità di cui sopra

Le Parti Speciali, divise per macroarea di reato, individuano le norme che costituiscono i reati presupposto e vengono individuati i presidi creati dall'Ente per evitare la loro commissione.

7 COORDINAMENTO, VERIFICA, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un atto di emanazione dei vertici aziendali, le successive modifiche e integrazioni sostanziali sono rimesse allo stesso organo, anche dietro sollecitazione ed indicazione dell'Organismo di Vigilanza o per sopraggiunte normative.

7.1 Modifiche sostanziali.

Si intende per sostanziale:

a) la modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;

b) l'individuazione di un nuovo Organismo di Vigilanza;

c) l'adeguamento del documento in seguito a riorganizzazione della struttura aziendale;

d) Il verificarsi di un evento costituente reato o irregolarità;

e) emanazione o aggiornamento di norme.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

7.2 Modifiche non sostanziali.

È previsto, nelle competenze delle Funzioni Apicali e dell'Organismo di Vigilanza, l'apporto di eventuali modifiche o integrazioni che non modifichino la struttura del Modello, quali:

a) l'inserimento o la soppressione di parti speciali;

b) l'inserimento di nuove aree a rischio;

c) la variazione di denominazioni di funzioni aziendali;

d) la modifica o l'aggiornamento di procedure aziendali;

e) la modifica o l'inserimento di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Per questo motivo il presente Modello è stato strutturato in modo tale da risultare sufficientemente flessibile e quindi capace di aggiornamento e adeguamento, così come sopra illustrato.

8) CODICE ETICO, CODICE DI CONDOTTA

In ordine alla costruzione di un Modello efficacemente inserito nel tessuto aziendale, risulta senz'altro opportuno che l'Ente sia dotato di un regolamento applicabile alla condotta o al comportamento di quanti operano all'interno dell'Ente, nonché a coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente.

Unitamente al codice etico è stato implementato anche un codice di condotta in attuazione delle norme e dei principi che regolano la disciplina di strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Codici da portare a conoscenza anche dei soggetti esterni sui quali l'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. esercita un potere di direzione o di vigilanza e di coloro che intrattengono rapporti stabili di affari con la stessa, nonché, più in generale, di quanti siano portatori di interessi nei suoi confronti.

Il Codice Etico e il Codice di Condotta definiscono i principi, le regole comportamentali, la disciplina delle situazioni di potenziale rischio, le situazioni di conflitto di interesse, la previsione di azioni correttive nel caso di deviazione dalle direttive e procedure per il caso di infrazione della normativa vigente e degli stessi Codici e ciò al fine anche di rispettare le eventuali raccomandazioni o prescrizioni dell'O.d.V., nella piena consapevolezza che l'adozione di principi etici costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

Elemento	Codice di condotta	Codice etico
Descrizione	Un documento che dettaglia regole specifiche che i dipendenti devono rispettare al fine di garantire che l'azienda rimanga conforme.	Un documento che descrive i valori e gli ideali dell'azienda, che i dipendenti sono tenuti ad adottare e attuare durante il loro lavoro.
Tipo di codice	Informativo, basato su azioni specifiche	Generale, basato su questioni etiche
Ambito del codice	Ambito ristretto con focus su rischi identificati	Ambito ampio, riguardante questioni etiche che influenzano l'intera vita lavorativa
Lunghezza del documento	Più breve, con dettaglio dei valori chiave e dello scopo	Più lungo, con dettaglio di diverse questioni di conformità
Divulgazione	Più probabile che sia solo per i dipendenti	Pubblica divulgazione che mostra gli sforzi etici cui l'Ente si è sottoposto
Focus	Regole e rischi regolamentari rilevanti	Valori dei dipendenti e comporta-mento

Il Codice Etico è un documento ufficiale dell'Ente che contiene l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti dei portatori di interesse.

Essenziale è anche la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso contenute, nonché delle procedure previste dal Modello, da parte sia dei soggetti in posizione apicale, sia dei lavoratori subordinati, nonché del lavoratore autonomo, fornitore o altro soggetto avente rapporti contrattuali con l'Ente.

Pertanto il Codice Etico, fissati i principi a cui si ispira l'attività dell'Ente, deve impegnare al rispetto delle normative che possono riguardare i vari profili dell'attività aziendale di una impresa e in generale di tutte le normative con rilevanza penale e amministrativa; richiamare l'importanza primaria della cultura del controllo per una buona gestione dell'Ente; esigere la correttezza e l'integrità dei comportamenti – a livello personale e collettivo – sia per l'attività di lavoro, sia per i rapporti con i colleghi, sia per i rapporti con i terzi, in ragione di determinate fattispecie e controparti e prevedere periodiche attività di verifica sul funzionamento del Codice stesso.

Il Codice di Condotta è anch'esso un documento ufficiale dell'Ente nel quale sono stati determinati precisi comportamenti da adottare, prevedendo specifiche modalità per la gestione delle segnalazioni

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

riguardanti l'ambito dello stesso ed un regime sanzionatorio al fine di renderlo cogente ed efficace.

9) ESTENSIONE ED APPLICAZIONE DEL MODELLO ALLE EVENTUALI SOCIETÀ CONTROLLATE E/O PARTECIPATE O CON LE QUALI STABILMENTE COLLABORA.

L'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. , con le modalità che ritiene più opportune, mantenendo la tracciabilità dei flussi informativi sia in entrata che in uscita con gli organi amministrativi e di controllo delle eventuali società/associazioni controllate e/o partecipate, o con le quali stabilmente collabora, comunica il proprio MOG ex D.Lgs 231/2001, le proprie linee guida, il proprio codice etico e di condotta e ogni successivo aggiornamento e/o implementazione, a cui dovranno pertanto conformarsi.

Tale scelta è frutto delle indicazioni per prevenire la diffusione della responsabilità, riportate e raccomandate nelle linee guida dell'ANAC.

Per dare completezza al presente Modello, si è ritenuto di tenere parimenti in considerazione le linee guida redatte da Confindustria nell'ambito delle società tra loro collegate che possono essere ritenute responsabili per il reato commesso nell'attività della controllata soltanto se:

1) il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o vantaggio diretto oltre che della controllata, anche della controllante; **2)** il reato sia stato commesso da parte o in concorso da soggetti collegati in maniera funzionale alla controllante; **3)** i soggetti di cui al punto 2 devono avere fornito un contributo causalmente rilevante.

Sebbene tali indicazioni non forniscano un "rischio zero", risultano, se attivamente adottate, dirimenti per la riduzione del rischio di "risalita" o di "diffusione" della responsabilità 231 della controllata nei confronti della controllante o delle altre controllate.

10) L'ORGANISMO DI VIGILANZA ED IL RESPONSABILE 231.

Come abbiamo fin qui visto, l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

1) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;

2) affidato il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento tramite l'O.d.V. dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento di questi compiti a tale Organismo è presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso da soggetti apicali, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

La necessità che il Modello di salvaguardia, nella sua concreta attuazione e costante aggiornamento, sia realmente inserito nella struttura organizzativa e nei processi operativi dell'Ente, oltre alla particolare valenza attribuita a tale Organismo, conferiscono ad esso funzioni, compiti, poteri e doveri assolutamente precipui.

11) L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALLA PREVENZIONE DEI REATI COLPOSI.

Il fatto che l'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 preveda una presunzione di conformità dei Modelli che – per le singole parti corrispondenti ai requisiti richiesti – si conformino alle linee guida UNI-INAIL 2001 ovvero allo standard BS OHSAS 18001:2007 sostituita dalla norma UNI EN ISO 45001:2018, caratterizza in maniera pregnante la funzione di controllo che deve svolgere l'Organismo di Vigilanza.

Tale vigilanza si concretizza nella verifica non solo del sistema ma anche dell'idoneità del rispetto degli obblighi stessi; la soluzione adottata dal presente Modello, nel rispetto dell'art. 30 TUS, assicura un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi.

L'O.d.V., dovendo vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, dovrà verificare il corretto funzionamento del sistema, ma senza entrare in valutazioni tecniche, il controllo in pratica deve avere ad oggetto il rispetto dei requisiti legali, senza travalicare in valutazioni anche tecniche normativamente affidate ad altri soggetti.

Rientra anche nel novero delle sue funzioni, quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30 TUS, in quanto la verifica della corretta registrazione delle attività necessarie al rispetto delle previsioni di legge rientra tra le attività tipiche dell'O.d.V.

Anche il comma 4 dell'art. 30 TUS è riconducibile al contesto di operatività classica dell'O.d.V., precedendo un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento delle misure adottate.

11.1 Composizione.

In merito alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, le Linee Guida elaborate dall'ANAC, alcune pronunce giurisprudenziali, auspicano che lo stesso sia formato *"da soggetti non appartenenti agli organi sociali, soggetti da individuare eventualmente ma non necessariamente anche in collaboratori esterni, forniti della necessaria professionalità, che vengano a realizzare effettivamente quell'organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controlli. Indubbio che per enti di dimensioni medio grandi la forma collegiale si impone, così come si impone una continuità di azione,*

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

ovverosia un impegno esclusivo sull'attività di vigilanza relativa alla concreta attuazione del modello" (G.I.P. Trib. Roma, 4 aprile 2003).

Tali principi evidenziano, poi, come sia necessario incaricare come membri dell'Organismo soggetti esterni o interni all'istituzione, purché questi ultimi non ricoprano ruoli operativi in alcuna area di rischio di commissione di reati individuata dal Modello.

Altra ipotesi di esclusione riguarda soggetti che svolgano, sia singolarmente che in forma societaria, attività di controllo, consulenza, manutenzione o gestione di Sistemi di Certificazione e Gestione, per l'impresa stessa, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse nell'attività dell'Organismo stesso.

Una tale esigenza è stata anche richiamata dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino del 15/04/2011 (la nota sentenza Thyssenkrupp), laddove si afferma l'inefficacia di un Modello Organizzativo nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza sia "*partecipato da un soggetto che, sovrintendendo ad uno dei processi a rischio (…) si trova a svolgere contemporaneamente il ruolo di* ***"controllore"*** e di ***"controllato".***

Dato che i compiti di controllo allo stesso attribuiti sono numerosi, si è deciso di dotare tale Organismo di una struttura adeguata alle funzioni da svolgere, che nel caso concreto, l'Azienda ha individuato in un soggetto monocratico esterno alla stessa e dotato di specifiche competenze in materia e di documentata esperienza.

Il ruolo dell'O.d.V. nell'ambito del D. Lgs. 231/2001 è stabilito dall'art. 6 del decreto stesso: l'attività primaria dell'O.d.V. consiste nella vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed è, a tal fine, importante essere in grado di dimostrare che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo stesso.

Nella sostanza, l'O.d.V. svolge, tra i suoi compiti istituzionali, alcune attività tipiche di *internal auditing*, in particolare la così detta *assurance*, ovvero un oggettivo esame delle evidenze, allo scopo di ottenere una valutazione indipendente dei processi di gestione del rischio, di controllo o di *governance* dell'organizzazione.

Il giudizio di idoneità dell'attività di vigilanza da parte dell'O.d.V., operato dal Giudice, potrà senza dubbio considerare premiante l'adozione di un valido e riconosciuto approccio metodologico nello svolgimento di tale attività.

Avendo, quindi, come obiettivo una completa funzionalità del Modello e dell'O.d.V. quale esimente nel caso di commissione di reati, per individuare un O.d.V. idoneo ai fini del Decreto non è necessario guardare al numero di componenti dell'organismo stesso, ma agli strumenti operativi di cui dispone,

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

premesso che per strumenti si intende:

a) sede adeguata e supporti informatici con i quali operare (indirizzo di posta elettronica per ricevere ed inviare i flussi informativi; credenziali di accesso al software per permettere l'invio delle segnalazioni ai whistleblowers, ecc…);

b) rapporti continui con soggetti interni all'azienda;

c) consulenti legali;

d) adeguato budget finanziario;

e) procedure aziendali relative alle aree a rischio aderenti al contenuto del Modello e contenenti adeguati flussi informativi verso l'O.d.V. ed il Collegio sindacale ove esistente.

La necessità di numerose conoscenze in capo all'O.d.V., anche a causa dei numerosi reati da cui discende la responsabilità dell'Ente, non può essere considerato un ragionamento idoneo a sostenere la necessità di un organo composto da un soggetto per ogni materia giuridica di cui alle diverse aree a rischio commissione reati.

D'altra parte, è previsto che l'O.d.V. debba essere dotato di un budget adeguato che dovrebbe servire per richiedere consulenze specialistiche su questioni rilevanti ed avvalersi delle specifiche professionalità di consulenti esterni per l'esecuzione tecniche necessarie per lo svolgimento di particolari verifiche.

Infatti, l'O.d.V. non può limitare le proprie competenze all'area giuridico finanziaria, dovendo estendere la propria vigilanza anche sul rispetto del Modello destinato a rafforzare il sistema di sicurezza adottato dall'Ente.

Il che non significa, come accennato poco sopra, che l'O.d.V. debba possedere specifiche competenze tecniche in materia di sicurezza sul lavoro, dal momento che la valutazione dei rischi e la supervisione sulla gestione degli stessi non rientrano di per sé nel MOG ex D. Lgs. 231/01, essendo quindi sufficienti che nell'O.d.V. vi siano competenze di natura giuridico organizzativa sugli obblighi di legge e le *best practices* in materia di sicurezza sul lavoro, competenze che esistono nell'O.d.V. dell'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l., nella composizione prima indicata.

Le attività che tale Organo è, quindi, chiamato ad assolvere ai fini del D. Lgs. 231/01 sono:

a) vigilare sull'effettività del Modello;

b) esame della sua adeguatezza;

c) mantenimento della funzionalità del Modello;

d) aggiornamento;

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

e) proposte di adeguamento;

f) verifica delle soluzioni proposte.

11.2 Svolgimento dell'attività di controllo.

Per lo svolgimento di tali attività, come saranno più avanti meglio dettagliate, l'O.d.V. si potrebbe avvalere della collaborazione delle strutture operative interne all'Ente.

11.3 Requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza.

I principali requisiti dell'Organismo sono (come sarà stabilito più dettagliatamente nel regolamento dell'O.d.V.):

1) **autonomia e indipendenza** (il pagamento di un compenso non costituisce causa di "dipendenza"), in quanto nonostante sia un soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali, non si trova nei confronti di questi o di altri soggetti interni alla Società in alcuna situazione di incompatibilità;
2) **professionalità** (bagaglio di strumenti tecnici), poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale;
3) **onorabilità**, cioè mancanza in capo ai soggetti che lo compongono, ovvero ai suoi collaboratori e/o consulenti, di precedenti penali e procedimenti penali pendenti;
4) **inerenza**, in quanto soggetto intraneo alla Società da vigilare;
5) **continuità d'azione** (struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello), in quanto si tratta di struttura costituita ad hoc e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello nonché priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Tali requisiti devono e possono essere posseduti non solo dalla persona fisica che costituisce formalmente l'Organismo di Vigilanza, ma anche dagli altri soggetti che costituiscono la "dotazione" di cui usufruisce l'O.d.V. per lo svolgimento della propria attività di controllo.

11.4 Le cause di incompatibilità.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'O.d.V., è stato nominato un membro esterno.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

Non potrà essere nominato O.d.V. colui il quale abbia riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto.

L'O.d.V. non dovrà avere vincoli di parentela con i componenti degli organi collegiali e/o con la Direzione, né dovrà essere trovarsi in qualsiasi situazione che possa generare conflitti di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.

Eventuali compensi per il componente O.d.V. non integrano le ipotesi di conflitto d'interesse.

Ove il componente dell'O.d.V. incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione, il quale, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, la Direzione deve revocare il mandato e procedere tempestivamente ad una nuova nomina.

Si richiamano sul punto integralmente lo Statuto ed il Regolamento dell'O.d.V. da considerarsi parti integranti del MOG.

11.5 Competenze giuridiche dell'Organismo di Vigilanza.

Con specifico riferimento alle competenze giuridiche dell'Organismo, inteso come struttura complessa, non va dimenticato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e che l'attività dello stesso ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati.

È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo di risorse aziendali, ovvero utilizzando consulenza esterna.

11.6 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e l'Ente.

Il massimo vertice societario, pur con l'istituzione dell'Organismo ex D. Lgs. n. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice civile, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'O.d.V. (art. 6, c.1, lett. a) e b)).

L'organo rappresentativo dell'Ente valuterà almeno annualmente, in occasione della verifica sull'adeguatezza del Modello, la permanenza di:

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

a) adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse in capo ai componenti dell'Organismo di Vigilanza;

b) condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione in capo all'Organismo di Vigilanza, valutando l'eventuale revoca dell'incarico.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è anche indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

11.7 Compiti e attività dell'Organismo di Vigilanza.

L' O.d.V. espleta le seguenti funzioni:

a) verifica periodicamente la mappa delle mansioni e dei processi a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività aziendali;

b) effettua periodicamente una sistematica e specifica attività di monitoraggio dei processi aziendali a maggior rischio reato;

c) valuta, in concreto, la reale idoneità del modello ovvero la sua attitudine a prevenire i reati;

d) vigila sull'effettiva e concreta applicazione del modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della società rispetto allo stesso;

e) valuta la concreta adeguatezza del modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;

f) analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;

g) elabora proposte di modifica ed aggiornamento del modello volte a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta;

h) verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure.

Si richiamano sul punto integralmente lo Statuto ed il Regolamento dell'O.d.V. da considerarsi parti integranti del MOG.

11.8 Doveri dell'Organismo di Vigilanza.

Compete all'Organismo predisporre un Regolamento delle proprie attività (determinazione delle

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati delle proprie attività al legale rappresentante.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

a) riferisce costantemente del proprio operato al legale rappresentante, anche allo scopo di comunicare le violazioni del sistema di controllo riscontrate, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;

b) informa costantemente del proprio operato al legale rappresentante, con immediatezza nelle ipotesi di accadimento di fatti che evidenzino gravi violazioni del Modello e, in genere, del sistema di controllo in vista dell'adozione degli opportuni/necessari provvedimenti correttivi;

c) riferisce annualmente, tramite al legale rappresentante con relazione scritta, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello.

11.9 Dotazioni dell'Organismo di Vigilanza.

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie e ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali esistenti; inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività, può servirsi del supporto di consulenti esterni.

Infine, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza dovrà inoltre essere retribuito in maniera congrua.

11.10 Profili penali della responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.

Fermo restando il generale dovere di vigilanza dell'Organismo e l'impossibilità per l'Ente di beneficiare dell'esonero dalla responsabilità nel caso in cui vi sia stata omessa vigilanza, sembra opportuno effettuare alcune considerazioni relative all'eventuale insorgere di una responsabilità penale in capo all'Organismo di Vigilanza in caso di commissione di illeciti da parte dell'Ente a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza sull'attuazione e sul funzionamento del Modello.

La fonte di detta responsabilità potrebbe essere individuata nell'art. 40, co. 2 c.p. e, dunque, nel principio in base al quale *"non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a*

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

cagionarlo".

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza potrebbe risultare punibile a titolo di concorso omissivo nei reati commessi dall'Ente, a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'attuazione del Modello organizzativo allo stesso attribuito.

Al riguardo, però, è opportuno tenere presente che l'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita: esso, e la responsabilità penale che ne deriva ai sensi del citato art. 40, c. 2, c.p., sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione di garante del bene giuridico protetto.

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'Organismo di Vigilanza sembra evincersi che ad esso siano attribuiti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati ma al funzionamento e all'osservanza del Modello, curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento.

L'attribuzione all'O.d.V. di compiti di impedimento dei reati non si concilia con la sostanziale assenza di poteri impeditivi, giacché l'O.d.V. non può neppure modificare, di propria iniziativa il Modello esistente, assolvendo, invece, un compito consultivo dell'organo dirigente cui compete il compito di modificare il Modello.

Peraltro, l'obbligo di impedire la realizzazione dei reati equivarrebbe ad attribuire compiti e doveri simili a quelli che, nel nostro ordinamento, ha la Polizia Giudiziaria.

Va, infine, sottolineato che, neanche in capo ai Pubblici Ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio che, a differenza dell'O.dV., hanno il dovere di segnalare all'Autorità Giudiziaria i reati di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività, non è previsto l'obbligo di impedire la realizzazione dei suddetti reati.

12) IL RESPONSABILE 231.

Funzione analoga a quella svolta dall'Organismo di Vigilanza è quella attribuita al Responsabile 231, ove nominato (da ora in poi R231), al quale vengono demandati principalmente i seguenti compiti:

a) Fornire supporto all'O.d.V. e fungere da interfaccia operativa, tra quest'ultimo e l'Ente stesso.

b) Promuove iniziative volte alla prevenzione del rischio ed alla diffusione di comportamenti virtuosi (es. awareness program).

c) Esaminare gli esiti delle attività di verifica condotte dall'Internal Audit, anche a seguito di

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

segnalazioni di presunti illeciti aziendali, valutando l'opportunità di convocare il segnalato, nei casi di manifesto intento calunnioso o diffamatorio.

d) Comunicare all'O.d.V. ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

e) Assicurare che il sistema sia attuato correttamente e che la sua attuazione sia controllata e mantenuta efficace.

f) Mantenere informata la Direzione sull'andamento del MOG.

g) Verificare la documentazione del sistema in collaborazione con i responsabili delle aree e/o funzioni aziendali interessate, dei consulenti incaricati e degli altri Responsabili dei sistemi di gestione e richiedere l'eventuale aggiornamento.

h) Assicurare che la documentazione del sistema, con i relativi aggiornamenti e modifiche, sia rintracciabile, comunicata e disponibile per tutto il personale, che deve prenderne specifica visione anche per il tramite di affissione sulle bacheche aziendali (fisiche e/o informatiche), pubblicazione sul sito web istituzionale o inviata per posta elettronica.

i) Verificare e riportare alla direzione che tutto il personale sia idoneamente formato per comprendere ed utilizzare correttamente la documentazione del sistema.

l) Raccogliere e archiviare i singoli rapporti di non conformità, sottoponendoli alla direzione nel corso del riesame della Direzione.

m) Redigere il programma annuale degli audit interni, ove tale attività non venga affidata ad altro soggetto, assicurare l'effettiva esecuzione delle verifiche, gestirne in maniera controllata verbali e risultati e sottoporne i risultati in sede di riesame della direzione.

n) Definire le esigenze di formazione in materia di D. Lgs 231/2001 verificando l'effettiva realizzazione delle azioni formative pianificate.

o) Verificare il rispetto da parte dell'Ente delle istruzioni e procedure Anticorruzione dallo stesso predisposte integrate nel presente Modello Organizzativo ed in particolare nella parte speciale dedicata ai reati contro la P.A.

A fronte di tale elencazione, vi sono alcune differenze con l'O.d.V. come già ricordato in precedenza; mentre per il D. Lgs. 231/2001 vengono rilevati solo ed esclusivamente i delitti presupposto della responsabilità dell'Ente espressamente indicati dallo stesso decreto, per la L. 190/2012 hanno rilevanza tutti i delitti contro la P.A.

Non solo, per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è necessario che i delitti

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

presupposto siano commessi nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, per la normativa anticorruzione ciò non è necessario, rilevando la commissione di un reato contro la P.A. commesso anche nell'esclusivo interesse di un esponente aziendale.

L'Ente è tenuto ad implementare *«barriere interne»* al fine di prevenire fenomeni non solo corruttivi in senso stretto, ma anche di maladmnistration, cioè fatti prodromici alla corruzione, che pur ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, siano tuttavia la premessa di condotte autenticamente corruttive.

In particolare, devono implementarsi:

• l'individuazione delle attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei responsabili (cd. risk assesstment mediante un'autovalutazione da parte dei soggetti coinvolti nei processi sensibili);

• la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione (cd. risk management);

• la definizione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile 231 chiamato anche a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza delle istruzioni e procedure predisposte dall'Ente per il rispetto delle norme anti-corruttive;

• il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

• il monitoraggio dei rapporti tra la P.A. ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

• l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Tra le funzioni assegnate al responsabile 231, relativamente all'ambito della prevenzione della corruzione, vi sono:

• la verifica della presenza di procedure appropriate in settori particolarmente esposti alla corruzione, e ove non siano presenti, suggerire all'Ente di provvedere alla loro implementazione;

• la verifica della avvenuta formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, e ove non sia stata effettuata, suggerire all'Ente di provvedere

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

tempestivamente;

• proporre modifiche alle procedure in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;

• individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;

• redazione di una relazione annuale che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione (i.e. gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice di comportamento, sanzioni ed altre iniziative quali forme di tutela offerte ai whistleblowers e rispetto dei termini dei procedimenti);

• svolgimento di un ruolo centrale ai fini della diffusione della conoscenza e monitoraggio del codice etico;

• formalizzazione dei flussi informativi provenienti dai referenti presenti nell'Azienda e di una linea di report continuativo nei confronti dell'O.d.V. e, qualora previsto o reso necessario, dell'A.N.A.C.

13) FLUSSI INFORMATIVI

13.1 Obblighi di trasmissione informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

Le funzioni aziendali a rischio reato, come verranno di seguito individuate, hanno l'obbligo di trasmettere all'Organismo di Vigilanza le risultanze periodiche delle attività attuate e le atipicità e le anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali, a titolo esemplificativo:

a) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto;

b) le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al Decreto;

c) i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni interessate da cui emergano fatti, atti od omissioni che incidano sull'osservanza del Modello e comunque i prospetti riepilogativi delle attività sensibili;

d) le risultanze di eventuali commissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per ipotesi di reato di cui al Decreto;

e) i report riepilogativi delle attività sensibili svolte;

f) le eventuali richieste per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione;

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

g) le modifiche relative alla struttura organizzativa, alle procedure sensibili e all'assetto societario;

h) le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

i) tutte le notizie e la documentazione così come indicato nelle diverse procedure previste nella parte speciale del presente Modello.

13.2 Modalità e formalità delle informative.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo tale da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ovviamente, anche in armonia con il sistema di controlli interni e della gestione dei rischi, tutti i flussi informativi devono essere accurati, completi, tempestivi, coerenti, trasparenti e pertinenti.

14) IL SISTEMA WHISTELBLOWING

Con l'approvazione della legge sul *Whistleblowing* il Legislatore italiano ha dato il via libera al rafforzamento della disciplina sulla protezione da discriminazioni o ritorsioni dei lavoratori, pubblici e privati, che intendono segnalare illeciti.

Con l'approvazione del D.Lgs. 24/2023 tutte le aziende che adottano il MOG 231, quelle con più di 50 dipendenti - inclusi i soggetti del settore pubblico e privato, quelle attive in settori specifici come ad esempio i servizi finanziari, sono obbligate a implementare un canale interno per la gestione delle segnalazioni di illeciti aziendali (whistleblowing) in forma scritta e orale.

L'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del D.lgs. 24/2023 comprende: dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed appartenenti ad altre categorie come volontari, tirocinanti e azionisti.

Il 23/07/2019 l'ANAC ha approvato lo schema di "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro.*"

Il testo disciplina la segnalazione di violazioni (c.d. whistleblowing) prevedendo una protezione del

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

dipendente pubblico che, nell'interesse della pubblica amministrazione, segnala violazioni o condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potendo il medesimo subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata (tra l'altro sanzioni, licenziamenti, demansionamenti, trasferimenti presso altri uffici) ovvero essere sottoposto ad eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro.

L'ANAC esplicitava gli obiettivi che dovevano essere necessariamente raggiunti:

- **a)** tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettuava la segnalazione;
- **b)** tutelare il soggetto che gestiva le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- **c)** tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- **d)** consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- **e)** identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;
- **f)** separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione potesse essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò fosse strettamente necessario;
- **g)** attuare modalità di audit degli accessi al sistema, la cui consultazione dovesse essere riservata esclusivamente ai soggetti che ne avessero diritto;
- **h)** politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati).

Nel dicembre 2019 è poi intervenuto il Garante Privacy che, con il parere sullo schema di *"Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"*, ha fornito delle ulteriori precisazioni in merito ad interventi tecnici ed organizzativi necessari ad assicurare il rispetto dei principi della privacy: **a)** consentendo al solo RPCT la possibilità di associare l'identità del whistleblower alla segnalazione presentata, per quanto concerne le Aziende Pubbliche o partecipate, al RPC nel caso di Aziende private (o anche all'O.d.V. come nel caso del presente MOG); **b)** garantendo che il segnalante non riceva notifiche sullo stato della pratica riconducibili alla

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

segnalazione da lui effettuata; **c)** affidandosi esclusivamente a protocolli sicuri per la trasmissione dei dati.

Le segnalazioni in questione possono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza, oppure all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) o direttamente all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile a seconda della natura della segnalazione.

È, tuttavia, facoltà di dipendenti e collaboratori, qualora sorgano motivi di conflitto o qualora il superiore di riferimento non si attivi tempestivamente, richiedere chiarimenti interpretativi, o effettuare segnalazioni di violazione, direttamente all'O.d.V..

L'ANAC, con il recepimento della Direttiva Europea per la tutela delle segnalazioni dei Whistleblower per il tramite del D. Lgs. 24/2023, ha previsto l'avvio di procedimenti sanzionatori a seguito di accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni.

È dunque sanzionabile il mancato ricorso a strumenti che, gestendo in via informatizzata le segnalazioni, garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni, elementi imprescindibili per l'Autorità.

Le tutele contro atti ritorsivi o discriminatori sono state, inoltre, estese ai dipendenti di enti pubblici economici e ai dipendenti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico nonché a dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi alla pubblica amministrazione ed ai dipendenti di imprese private.

Tra le peculiarità della nuova disciplina è stato confermato il divieto di rivelare l'identità del segnalante (*whistleblower*) il cui nome è protetto:

- **a)** in caso di processo penale, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale (obbligo di segreto);
- **b)** in caso di processo contabile, dal divieto di rivelarne l'identità fino alla fine della fase istruttoria;
- **c)** in caso di processo amministrativo, dal divieto di rivelarne l'identità senza il suo consenso.

Qualora venga provato che il dipendente è stato licenziato per motivi legati ad una segnalazione da lui effettuata, quest'ultimo ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro, al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione.

Il rischio di un uso distorto dello strumento del *whistleblowing* è stato mitigato dal legislatore con l'annullamento di qualsiasi tutela nel caso in cui il segnalante sia condannato, anche in primo grado, in sede penale per calunnia, diffamazione o altri reati simili commessi mediante la segnalazione,

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

ovvero qualora venga accertata la sua responsabilità civile per colpa o dolo grave.

Altro importante contributo in materia è fornito dalla normativa che introduce una disciplina stabilendo delle garanzie oltre che a tutela del segnalante anche di suoi parenti o affini.

È altresì opportuno segnalare il contributo previsto dalla Direttiva (UE) 843/2018 (cd. Quinta Direttiva Antiriciclaggio), in cui viene espressamente richiesto agli Stati membri di garantire il diritto di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive Autorità competenti alle persone esposte a minacce, atti ostili o atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo, che hanno riscontrato un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

14.1 Sistema di Whistleblowing nel Modello ex. D. Lgs. 231/2001

L'articolo 2 della L. n.179 del 30/11/2017 ha modificato l'articolo 6 del D. Lgs. 231/01 attraverso l'inserimento di tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2- quater); con il successivo recepimento della Direttiva Europea per il tramite del D. Lgs. 24/2023, si è dato luogo ad una riforma sulla gestione delle segnalazioni.

In virtù di tale riforma, il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 dovrà prevedere:

a) uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'Ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali dovranno garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

Il Modello dovrà tra l'altro riportare una descrizione specifica con riguardo:

a) ai soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni;

b) ai contenuti oggetto di tali segnalazioni;

c) alle funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema di whistleblowing;

d) alle forme di tutela riservate alla protezione dell'identità dei soggetti segnalanti e alle relative

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

sanzioni previste nei confronti di chi viola tali misure.

L'art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 si sofferma sul ruolo dell'Organismo di Vigilanza e sulle segnalazioni che prevede esplicitamente: "*obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli*".

Secondo tale norma, il destinatario delle segnalazioni di violazione del Modello 231 (MOG) viene identificato nell'O.d.V., quale organo deputato a ricevere i flussi informativi sull'efficace attuazione del MOG. È proprio dal comma 2-bis dell'art. 6, introdotto dalla L. 179/2017, che l'Organismo di Vigilanza viene considerato tra i destinatari più accreditati a ricevere le segnalazioni anche in materia di whistleblowing.

Tuttavia, è ammessa l'ipotesi che la gestione delle segnalazioni possa essere attribuita anche ad altri soggetti: **a)** un ente o soggetto esterno dotato di comprovata professionalità; **b)** il responsabile della funzione compliance o il responsabile Internal Audit; **c)** un comitato rappresentato da soggetti appartenenti a diverse funzioni (ad esempio legale, internal audit o compliance); **d)** il datore di lavoro nelle piccole o medie imprese.

Nelle situazioni in cui l'O.d.V. non è individuato quale destinatario delle segnalazioni, le Linee Guida Confindustria affermano che sia opportuno ammettere la possibilità di coinvolgere l'Organismo in via concorrente ovvero successiva, al fine di evitare che il flusso di informazioni generato dal sistema whistleblowing sfugga del tutto al controllo dell'O.d.V..

15) DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

L'Ente, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura.

Tale divulgazione riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle categorie anzidette, cioè dipendenti, sia se si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire da parte dell'Azienda Naturalmente Rattenuti s.r.l. .

Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

L'adozione del presente Modello è comunicata ai dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti invece, verrà consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti consegnati di regola al neo assunto, il MOG

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

e il testo attuale del D. Lgs. 231/01. Tali soggetti dovranno rilasciare alla società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati unitamente all'impegno ad osservare le prescrizioni.

15.1 Modalità di diffusione.

L'Amministratore/Legale rappresentante pro tempore è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello, al rispetto e alla corretta applicazione delle procedure organizzative.

Le modalità di diffusione dell'informativa saranno articolate secondo il presente schema: **a) personale direttivo**: seminario informativo; nota informativa a personale neoassunto con funzione direttiva; comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello; **b) altro personale**: diffusione di una nota informativa interna; nota informativa al personale neoassunto; comunicazione annuale su eventuali modifiche al Modello; **c) società partecipate**: diffusione nota informativa interna, nota informativa al personale neoassunto, comunicazione annuale di eventuali modifiche del Modello

L'Ente provvederà nel corso di tali attività a rendere noto ai dipendenti che gli stessi sono tenuti a conoscere i principi ed i contenuti del Modello ed a contribuire, in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite all'interno dell'Ente, alla sua attuazione ed al suo rispetto, segnalando eventuali carenze.

Ai dipendenti verrà garantita la possibilità di accedere e consultare il presente documento direttamente sull'intranet aziendale, mentre per gli altri soggetti la suddetta documentazione sarà resa disponibile tramite sito web dell'Azienda.

I programmi informativi e i contenuti delle note informative saranno preventivamente comunicati con l'Organismo di Vigilanza.

15.2 Rapporto di lavoro dipendente e libero-professionale.

Questione particolare è quella relativa all'attività espletata da personale a rapporto libero-professionale.

Per quanto riguarda i collaboratori a rapporto libero-professionale è necessario prevedere che nel relativo contratto individuale sia contenuta l'indicazione relativa all'adozione del Modello organizzativo e alle conseguenze della sua eventuale violazione, nonché dei provvedimenti che possono essere adottati in dette ipotesi.

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.

Fra costoro bisogna distinguere i soggetti inseriti nell'organico ai fini dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento da quelli che operano fuori organico, occasionalmente, in discipline autorizzate, ma non accreditate. Indispensabile, poi, come già accennato, l'espressa previsione nel contratto individuale quanto meno del rispetto del codice etico delle forme di accertamento delle violazioni.

È opportuno prevedere espressamente in quella sede quali violazioni del modello organizzativo, per la loro gravità, debbano dare luogo alla risoluzione immediata del rapporto.

Rispetto alla seconda categoria di liberi professionisti (non inquadrati in organico), sarà indispensabile formare una scrittura nella quale si espliciti la mancanza dei requisiti della continuità e, soprattutto, della coordinazione attraverso la precisazione che il rapporto si sostanzia in un c.d. contratto di service con il quale l'Ente mette saltuariamente a disposizione del professionista talune strutture tecniche e il relativo personale in modo da far emergere, formalmente, che non esiste connessione funzionale – sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro – tra l'attività del professionista e quella dell'Azienda.

Tuttavia, poiché si può ben immaginare una indagine per reati commessi da costoro, pensati come realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, quest'ultima dovrà – per garantire la maggior ampiezza possibile nella scelta di legalità – richiedere anche ai liberi professionisti presenti saltuariamente nella struttura l'adesione al rispetto di tutte le procedure stabilite nel modello.

15.3 Diffusione del Modello verso l'esterno della Società.

Nelle lettere d'incarico ai soggetti esterni alla Società, saranno allegate apposite note informative in merito all'esistenza ed all'applicazione del Modello.

Su proposta dell'O.d.V. e con l'approvazione dell'Amministrazione potranno essere istituiti all'interno della società dei sistemi di valutazione e selezione dei collaboratori esterni che prevedano l'esclusione automatica di coloro che risultino inadempienti in merito alla corretta applicazione del Modello.

Misilmeri, _____

Il presente documento è stato approvato, giusta delibera

Il legale rappresentante

Il presente documento è di esclusiva proprietà della Naturalmente Rattenuti s.r.l. e non può essere riprodotto, usato o divulgato, al di fuori dello scopo per cui è fornito a terzi, salvo autorizzazione scritta della Società medesima.